

3

TESTO UNICO  
**IMPOSTA DI REGISTRO  
E ALTRI TRIBUTI INDIRECTI**



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze



# **PROPOSTA TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI INDIRECTI**

**(nota prot. n. 46/2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze)**

## PRESENTAZIONE

La proposta di testo unico ha carattere compilativo ed è stata elaborata, coerentemente all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, ispirandosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento della normativa vigente mediante interventi resi necessari da modificazioni apportate da leggi successive;
- proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative.

La proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo al Legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni.

La proposta di testo unico in esame riguarda il settore «imposta di registro e altri tributi indiretti».

Tale settore è, a tutt'oggi, regolato da fonti diverse, con conseguente frammentazione.

Coerentemente con il principio recato dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, al fine di coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, le norme vigenti, si propone di inserire nel testo unico anche le disposizioni contenute in fonti di rango diverso, quali leggi e regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale scelta trova fondamento nella riconducibilità alla legge primaria anche delle disposizioni contenute in regolamenti governativi.

La presente proposta di testo unico è aggiornata alla data del 4 marzo 2024.

La proposta non contiene le disposizioni che sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di testo unico: a) adempimenti e accertamento; b) versamenti e riscossione; c) sanzioni tributarie amministrative e penali.

La proposta di testo unico si compone di **8 Titoli** e raccoglie la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione delle seguenti imposte, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla necessaria attività di coordinamento della normativa vigente.

**Il Titolo I** reca la disciplina dell'imposta di registro, contenuta nel DPR 26 aprile 1986, n.131 (cd. TUR).

**Il Titolo II** reca la disciplina ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (cd. TUIC).

**Il Titolo III** reca la disciplina ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cd. TUS).

**Il Titolo IV** reca la disciplina ai fini dell'imposta di bollo, contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

**Il Titolo V** reca la disciplina dell'imposta di bollo su valori scudati ed attività finanziarie, contenuta nell'articolo 19, commi da 6 a 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all'imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione.

**Il Titolo VI** reca la disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (IVAFE) contenuta nell'articolo 19, commi da 18 a 22 del decreto legge n. 201 del 2011. Tale imposta trova applicazione sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti, dei libretti di risparmio e delle cripto-attività.

**Il Titolo VII** raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali.

**Il Titolo VIII** contiene, in ultimo, le disposizioni finali, vale a dire l'elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico e di tutte le norme abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

## **Allegati**

In allegato figurano le disposizioni delle tariffe e delle tabelle aventi ad oggetto l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l'imposta di bollo, rispetto alle quali si è lasciata intatta la numerazione esistente nelle tariffe e tabelle allegate ai precedenti testi unici.

Ferma restando la natura prevalentemente compilativa dell'attività compiuta su tali allegati, si evidenzia che, al fine di garantire l'opportuna attività di coordinamento della normativa vigente, si è proceduto ad implementare in particolare la tariffa dell'imposta di registro (si segnala, tra l'altro, a tal riguardo, l'inserimento della disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

**Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642**

Disciplina dell'imposta di bollo

Articoli da 1 a 23, da 30 a 35, da 38 a 42

**Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Articoli da 1 a 8, da 20 a 50, da 62 a 68

**Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346**

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

Articoli da 1 a 3, da 5 a 26, da 43 a 46, da 48 a 49, 56, da 57 a 59-bis, 62

**Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347**

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

Articoli da 1 a 5, 8,10, da 18 a 20

**Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240**

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Articolo 12, comma 3

**Legge 25 gennaio 1994, n. 86**

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Articolo 14-bis, comma 11

**Legge 28 gennaio 1994, n. 84**

Riordino della legislazione in materia portuale

Articolo 22

**Legge 23 dicembre 1998, n. 448**

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Articolo 7, commi 1 e 2

**Legge 23 dicembre 1999, n. 488**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

Articolo 9, comma 9

**Legge 21 novembre 2000, n. 342**

Misure in materia fiscale

Articolo 66, comma 1

**Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410**

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare

Articolo 9, comma 1

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia  
Articolo 73, comma 2-bis

**Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326**

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici  
Articolo 13, comma 51

**Legge 30 dicembre 2004, n. 311**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)  
Articolo 1, comma 280

**Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286**

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria  
Articolo 2, commi 48, 49, 49-bis, 51

**Decreto legislativo 14 marzo 2011**

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale  
Articolo 10, commi 2 e 3

**Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici  
Articolo 19, commi da 6 a 12 e da 18 a 22

**Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58**

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi  
Articolo 12-novies

**Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157**

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili  
Articolo 17

**Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022  
Articolo 1, comma 813

**Legge 30 dicembre 2020, n. 178**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023  
Articolo 1, comma 1108

**Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103**

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano  
Articolo 2, comma 1

**Legge 30 dicembre 2023, n. 213**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Articolo 1, comma 91, lettera b)

## LEGENDA

Il testo unico è presentato mediante una tabella sinottica a due colonne corrispondenti.

Nella colonna di sinistra è riportata:

- l'originaria formulazione della disposizione con evidenza del **testo da coordinare**;
- eventuale **nota del redattore**.

Nella colonna di destra è riportata:

- la formulazione della disposizione con evidenza del **testo modificato**;
- eventuale **disposizione di coordinamento introdotta**.

## SOMMARIO

### TITOLO I

<b>Imposta di registro .....</b>	<b>11</b>
Capo I	
Disposizioni Generali .....	11
Capo II	
Applicazione dell'imposta .....	28
Capo III	
Determinazione della base imponibile.....	38
Capo IV	
Disposizioni varie.....	52

### TITOLO II

<b>Imposte ipotecaria e catastale .....</b>	<b>60</b>
Capo I	
Imposta ipotecaria.....	60
Capo II	
Imposta catastale .....	64
Capo III	
Disposizioni varie e finali .....	69

### TITOLO III

<b>Imposta sulle successioni e donazioni .....</b>	<b>69</b>
Capo I	
Disposizioni generali.....	70
Capo II	
Applicazione dell'imposta alle successioni.....	74
Sezione I	

Determinazione dell'imposta .....	74
Capo III	
Base imponibile .....	77
Sezione I	
Attivo ereditario .....	77
Sezione II	
Valore dei beni e dei diritti .....	80
Sezione III	
Passività deducibili .....	84
Capo IV	
Riduzioni e detrazioni .....	88
Capo V	
Norme particolari per le successioni testamentarie .....	108
Capo VI	
Disposizioni varie .....	109
Capo VII	
Applicazione dell'imposta alle donazioni .....	112
<b>TITOLO IV</b>	
<b>Imposta di bollo .....</b>	<b>118</b>
Capo I	
Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento .....	119
Capo II	
Modi di applicazione dell'imposta .....	122
Capo III	
Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito .....	130
Capo IV	

Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta.....	130
Capo V	
Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni .....	134
Capo VI	
Vendita dei valori bollati .....	137
Capo VII	
Disposizioni transitorie e finali .....	140
<b>TITOLO V</b>	
<b>Imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione .....</b>	<b>140</b>
<b>TITOLO VI</b>	
<b>Imposta sul valore delle attività finanziarie estere .....</b>	<b>142</b>
<b>TITOLO VII</b>	
<b>Regimi sostitutivi .....</b>	<b>144</b>
<b>TITOLO VIII</b>	
<b>Disposizioni finali .....</b>	<b>145</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa <b>allegata al presente Testo unico</b>, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Atti soggetti a registrazione</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:</p> <p>a) gli atti indicati <b>nella tariffa</b>, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;</p> <p>b) i contratti verbali indicati <b>nel comma primo</b> dell'articolo 3;</p> <p>c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'articolo 4;</p> <p>d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Contratti verbali</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:</p> <p>a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>Imposta di registro</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Disposizioni Generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (ex articolo 1 TUR) Oggetto dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, <b>allegato 1</b>, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 (ex articolo 2 TUR) Atti soggetti a registrazione</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:</p> <p>a) gli atti indicati <b>nella tariffa, allegato 1</b>, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;</p> <p>b) i contratti verbali indicati <b>nel comma 1</b> dell'articolo 3;</p> <p>c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'articolo 4;</p> <p>d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 (ex articolo 3 TUR) Contratti verbali</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:</p> <p>a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.</p> <p>2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 22</b>.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Operazioni di società ed enti esteri</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione:</p> <p>a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;</p> <p>b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della <b>Comunità economica europea</b>;</p> <p>c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della <b>Comunità economica europea</b>, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della <b>Comunità economica europea</b>;</p> <p>d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato <b>della Comunità economica europea</b>, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista <b>dalla Direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335</b>;</p> <p>e) il trasferimento nel territorio dello Stato, <b>da altro Stato della Comunità economica europea</b>, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della <b>Comunità economica europea</b>, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla Direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della <b>Comunità economica europea</b>, sempreché, in caso di trasferimento, non sia</p>	<p>b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.</p> <p>2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 11</b>.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 (ex articolo 4 TUR) Operazioni di società ed enti esteri</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione:</p> <p>a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;</p> <p>b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte <b>dell'Unione europea</b>;</p> <p>c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte dell'<b>Unione europea</b>, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato <b>dell'Unione europea</b>;</p> <p>d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato <b>membro dell'Unione europea</b>, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista <b>dalla direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008</b>;</p> <p>e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro <b>Stato membro dell'Unione europea</b>, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte <b>dell'Unione europea</b>, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla Direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato <b>membro dell'Unione europea</b>, sempreché, in caso di trasferimento, non</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>stata assolta, in un altro Stato <b>della Comunità economica europea</b>, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della <b>Comunità economica europea</b>;</p> <p>h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della <b>Comunità economica europea</b> ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.</p> <p>2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da <b>7 a 7-septies</b> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caso d'uso</p>	<p>sia stata assolta, in un altro Stato <b>membro dell'Unione europea</b>, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato <b>membro dell'Unione europea</b>;</p> <p>h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte <b>dell'Unione europea</b> ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (ex articolo 5 TUR) Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso</p> <p>1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa, <b>allegato 1</b>, e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.</p> <p>2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo Iva, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da <b>18 a 26 del testo unico Iva e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 56 del testo unico adempimenti e accertamento</b>. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei <b>numeri 8), 9), 10) e 28) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico Iva e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico Iva</b>, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo Iva per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo Iva, si applicherebbero le suddette disposizioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 (ex articolo 6 TUR) Caso d'uso</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Atti non soggetti a registrazione</p> <p>1. Per gli atti indicati nella <b>tabella allegata</b> al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Registrazione volontaria</p> <p>1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> Registrazione degli atti</p> <p><b>N.d.r.: Titolo ricondotto nel TU adempimenti e accertamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Ufficio competente</p> <p>1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico Ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'articolo 10.</p> <p>2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi Ufficio del registro.</p>	<p>1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 (ex articolo 7 TUR) Atti non soggetti a registrazione</p> <p>1. Per gli atti indicati nella <b>tabella allegato 1</b> al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 (ex articolo 8 TUR) Registrazione volontaria</p> <p>1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> Soggetti obbligati a richiedere la registrazione</p> <p>1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:</p> <p>a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4;</p> <p>b) i notai, gli Ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici Ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;</p> <p>c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'Ufficio a norma dell'articolo 15;</p> <p>d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> Richiesta di registrazione degli atti scritti</p> <p>1. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'Ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.</p> <p>2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.</p> <p>3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma secondo deve presentarne all'Ufficio del registro due originali ovvero un originale</p>	
---	--

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma quarto dell'articolo 16.</p> <p>4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'articolo 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'articolo 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.</p> <p>5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.</p> <p>6. La disposizione del comma quinto non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli Uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.</p> <p>7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463</b> Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli Uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3-bis Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione.</p> <p>1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.</p> <p>2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.</p> <p>3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.</p> <p>4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3-ter Procedure di controllo sulle autoliquidazioni</p> <p>1. Gli Uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli Uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3-sexies Disposizioni di attuazione.</p> <p>1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:</p> <p>a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p> <p>b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;</p> <p>d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;</p> <p>e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis.</p> <p><b>Decreto Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.</b></p> <p>Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale</p> <p>1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici Ufficiali, le cui copie siano</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.</p> <p>2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma digitale</p> <p>1. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonché per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo 3- sexies , comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, è trasmesso dai pubblici Ufficiali per via telematica unitamente a copia dell'atto.</p> <p>2. Il pubblico Ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonché i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale è conservata dal pubblico Ufficiale.</p> <p>3. I competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto.</p> <p>4. A richiesta del pubblico Ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>esecuzione delle formalità.</p> <p>5. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti Uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.</p> <p>6. Gli Uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico Ufficiale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art 3.</b> Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica</p> <p>1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalità tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all'articolo 1 e di quella di cui all'articolo 2 del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> Termine per la richiesta di registrazione</p> <p>1. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> Voltura catastale</p> <p>1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, è eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all'articolo 3- sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.</p> <p>2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico Ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.</p> <p>3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico Ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>che lo ha generato e quello dell'unità originaria iscritta in atti.</p> <p>4. I competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Formalità ipotecarie</p> <p>1. Per l'esecuzione delle formalità ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'Ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l'esecuzione della formalità a norma del codice civile.</p> <p>2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Arrotondamento</p> <p>1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</p> <p><b>Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404</b></p> <p>Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 Registrazione telematica dei contratti di locazione</p> <p>1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.</p> <p>2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.</p> <p>3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.</p> <p>3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p> <p>4. Le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><b>Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</b>  Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16.</b>  Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese</p> <p>10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.</p> <p>10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12 TUR</b> Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri</p> <p>1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'articolo 17, presentando all'Ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'Ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.</p> <p>2. Per le operazioni di cui all'articolo 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.</p> <p>3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> Termini per la richiesta di registrazione</p> <p>1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.</p> <p>1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato.</p> <p>2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma secondo dell'articolo 12 la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli artt. 2505 e segg. del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'articolo 4.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione</p> <p>1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'articolo 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma secondo, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.</p> <p>2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'Ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma secondo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> Registrazione d'Ufficio</p> <p>1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10 la registrazione è eseguita d'Ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:</p> <p>a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico Ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvenano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;</p> <p>b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici Uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;</p> <p>c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e per le operazioni di cui all'articolo 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;</p> <p>d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'articolo 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;</p> <p>e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'articolo 76, comma primo, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma primo è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 Esecuzione della registrazione</p> <p>1. Salvo quanto disposto nell'articolo 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'Ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.</p> <p>2. L'Ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.</p> <p>3. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli Uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.</p> <p>4. L'Ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.</p> <p>5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'articolo 27 deve esserne fatta espressa menzione.</p> <p>6. Eseguita la registrazione, l'Ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'Ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'Ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma quarto.</p> <p>7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili</p> <p>1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'Ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.</p> <p>1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2.COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 17, CO. 1, D.LGS. N. 158 DEL 2015;</p> <p>3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.</p> <p>3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'Ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 Effetti della registrazione</p> <p>1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo 2704 del codice civile.</p> <p>2. L'Ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'articolo 16 ed i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.</p> <p>3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'Ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'articolo 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> Denuncia di eventi successivi alla registrazione</p> <p>1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'Ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.</p> <p>2. Il termine di cui al primo comma è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.</p> <p>3. <b>COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 10, CO. 1, LEGGE N. 488 DEL 1999.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo III</b> Applicazione dell'imposta</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> Interpretazione degli atti</p> <p>1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> Atti che contengono più disposizioni</p> <p>1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.</p> <p>2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.</p> <p>3. Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Applicazione dell'imposta</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> (ex articolo 20 TUR) Interpretazione degli atti</p> <p>1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> (ex articolo 21 TUR) Atti che contengono più disposizioni</p> <p>1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.</p> <p>2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.</p> <p>3. Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 Enunciazione di atti non registrati</p> <p>1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta <b>anche la pena pecuniaria di cui all'articolo 69.</b></p> <p>2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.</p> <p>3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati <b>nell'articolo 37</b>, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.</p>	<p>nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 (ex articolo 22 TUR) Enunciazione di atti non registrati</p> <p>1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche <b>la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</b></p> <p>2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.</p> <p>3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati <b>nell'articolo 26</b>, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise</p> <p>1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.</p> <p>2. La disposizione del <b>primo comma</b> non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.</p> <p>3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.</p> <p>4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 (ex articolo 23 TUR) Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise</p> <p>1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.</p> <p>2. La disposizione del <b>comma 1</b> non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.</p> <p>3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.</p> <p>4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b> Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze</p> <p>1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.</p> <p>2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.</p>	<p>si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> (ex articolo 24 TUR) Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze</p> <p>1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.</p> <p>2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b> Atti a titolo oneroso e gratuito</p> <p>1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> (ex articolo 25 TUR) Atti a titolo oneroso e gratuito</p> <p>1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b> Presunzione di liberalità</p> <p>1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo <b>di 350 milioni di lire</b>, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> (ex articolo 26 TUR) Presunzione di liberalità</p> <p>1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo <b>di 1.000.000 di euro</b>, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.  <b>N.d.r.: l'importo di cui al comma 1 è attualizzato alla franchigia massima attualmente vigente</b></p> <p>2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del <b>primo comma</b>. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.</p> <p>3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.</p> <p>4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al <b>comma primo</b>, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione</p> <p>1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.</p> <p>2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.</p> <p>3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.</p> <p>4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.</p>	<p>alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.</p> <p>2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del <b>comma 1</b>. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.</p> <p>3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.</p> <p>4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al <b>comma 1</b>, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 (ex articolo 27 TUR) Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione</p> <p>1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.</p> <p>2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.</p> <p>3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.</p> <p>4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>5. Gli atti indicati <b>nell'articolo 14</b>, quando intervenga l'approvazione o l'omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'Ufficio prima della scadenza del termine stabilito <b>dall'articolo 14</b>, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 Risoluzione del contratto</p> <p>1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'articolo 6 o quella prevista dall'articolo 9 della parte prima della tariffa.</p> <p>2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 Transazione</p> <p>1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano</p>	<p>5. Gli atti indicati <b>nell'articolo 121 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, quando intervenga l'approvazione o l'omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa, <b>allegato 1</b>. Tali atti, se presentati all'Ufficio prima della scadenza del termine stabilito <b>dall'articolo 121 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 (ex articolo 28 TUR) Risoluzione del contratto</p> <p>1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'articolo 6 o quella prevista dall'articolo 9 della parte prima della tariffa, <b>allegato 1</b>.</p> <p>2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 (ex articolo 29 TUR) Transazione</p> <p>1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b> Ratifica, convalida o conferma</p> <p>1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto <b>dell'articolo 22</b>.</p> <p>2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.</p> <p>3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.</p> <p>4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel <b>comma terzo</b> si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.</p>	<p>transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> (ex articolo 30 TUR) Ratifica, convalida o conferma</p> <p>1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto <b>dell'articolo 11</b>.</p> <p>2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.</p> <p>3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.</p> <p>4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel <b>comma 3</b> si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> Cessione del contratto</p> <p>1. La cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.</p> <p>2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> (ex articolo 31 TUR) Cessione del contratto</p> <p>1. La cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa, <b>allegato 1</b>.</p> <p>2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b> Dichiarazione di nomina</p> <p>1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> (ex articolo 32 TUR) Dichiarazione di nomina</p> <p>1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 33</b>  <b>Mandato irrevocabile e atto di surrogazione</b> </p> <p>1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito.</p> <p>2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli artt. 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 34</b>  <b>Divisioni</b> </p> <p>1. La divisione, con la quale ad un convivente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.</p> <p>2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.</p>	<p>soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 22</b>  <b>(ex articolo 33 TUR)</b>  <b>Mandato irrevocabile e atto di surrogazione</b> </p> <p>1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito.</p> <p>2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 23</b>  <b>(ex articolo 34 TUR)</b>  <b>Divisioni</b> </p> <p>1. La divisione, con la quale ad un convivente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.</p> <p>2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei conviventi determinato a norma <b>dell'articolo 52</b> è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.</p> <p>4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35 Contratti a prezzo indeterminato</p> <p>1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma <b>dell'articolo 19</b>.</p> <p>2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.</p> <p>3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del <b>primo comma</b> non può essere inferiore al minimo.</p>	<p>3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei conviventi determinato a norma <b>dell'articolo 413 del testo unico adempimenti e accertamento</b> è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.</p> <p>4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 (ex articolo 35 TUR) Contratti a prezzo indeterminato</p> <p>1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma <b>dell'articolo 126 del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, <b>e della legge 9 dicembre 1998, n. 431</b>, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.</p> <p>3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del <b>comma 1</b> non può essere inferiore al minimo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato</p> <p>1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'Ufficio, a norma <b>dell'articolo 19</b>, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 (ex articolo 36 TUR) Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato</p> <p>1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'Ufficio, a norma <b>dell'articolo 126 del testo unico adempimento e accertamento</b>, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>contratto.</p> <p>2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 46</b>.</p> <p>3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma <b>dell'articolo 19</b> l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.</p> <p>4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.</p>	<p>applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.</p> <p>2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 35</b>.</p> <p>3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma <b>dell'articolo 126 del testo unico adempimenti e accertamento</b> l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.</p> <p>4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 Atti dell'Autorità giudiziaria</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 (ex articolo 37 TUR) Atti dell'Autorità giudiziaria</p>
<p>1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.</p> <p>2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi <b>dell'articolo 77</b> all'Ufficio che ha riscosso l'imposta.</p>	<p>1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'Amministrazione dello Stato.</p> <p>2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo <b>ai sensi dell'articolo 118 del testo unico versamenti e riscossione</b> all'Ufficio che ha riscosso l'imposta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 38 Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 (ex articolo 38 TUR) Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto</p>
<p>1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.</p> <p>2. L'imposta assolta a norma del <b>comma primo</b> deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa,</p>	<p>1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.</p> <p>2. L'imposta assolta a norma del <b>comma 1</b> deve essere restituita, per la parte eccedente la misura</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 39 Atti soggetti a registrazione in caso d'uso</p> <p>1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 40 Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto</p> <p>1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.</p> <p><b>1-bis.</b> Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.</p> <p>2. Per le operazioni indicate nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p>fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 (ex articolo 39 TUR) Atti soggetti a registrazione in caso d'uso</p> <p>1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 (ex articolo 40 TUR) Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto</p> <p>1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma <b>degli articoli da 18 a 26 del testo unico Iva, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 56 del testo unico adempimenti e accertamento.</b> La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti <b>ai sensi dei numeri 8), 9) e 28) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico Iva e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44</b> nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo Iva per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo Iva, si applicherebbero le suddette disposizioni.</p> <p><b>2.</b> Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo <b>44 comma 1, numero 8 del testo unico Iva</b>, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo Iva.</p> <p><b>3.</b> Per le operazioni indicate <b>nell'articolo 58 del testo unico Iva</b> l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 41 Liquidazione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'Ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del <b>titolo IV, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</b></p> <p>2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 (ex articolo 41 TUR) Liquidazione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'Ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa <b>allegato 1</b> alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del <b>capo III, con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</b></p> <p>2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, <b>allegato 1</b>, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 42 Imposta principale, suppletiva e complementare</p> <p>1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'Ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'Ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.</p> <p>2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assoluta all'atto della registrazione è riscossa dall'Ufficio nei modi e nei termini indicati nel <b>titolo V.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31 (ex articolo 42 TUR) Imposta principale, suppletiva e complementare</p> <p>1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'Ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'Ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.</p> <p>2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assoluta all'atto della registrazione è riscossa dall'Ufficio nei modi e nei termini indicati nel <b>titolo IV del testo unico versamenti e riscossione.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> Determinazione della base imponibile</p> <p style="text-align: center;">Articolo 43 Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Determinazione della base imponibile</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32 (ex articolo 43 TUR) Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;</p> <p>b) per le permutate, salvo il disposto <b>del secondo comma dell'articolo 40</b>, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;</p> <p>c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del <b>comma secondo dell'articolo 40</b>;</p> <p>d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;</p> <p>e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;</p> <p>f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;</p> <p><b>[G) ABROGATA DALL'ARTICOLO 10, CO. 1, DELLA LEGGE N. 488 DEL 1999]</b></p> <p><b>h)</b> per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;</p> <p><b>i)</b> per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.</p> <p>2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.</p> <p>3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.</p> <p>4. Le disposizioni del <b>primo</b> comma valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui <b>all'articolo 37</b>,</p>	<p>a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;</p> <p>b) per le permutate, salvo il disposto <b>del comma 3 dell'articolo 29</b>, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;</p> <p>c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto <b>del comma 3 dell'articolo 29</b>;</p> <p>d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;</p> <p>e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;</p> <p>f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;</p> <p><b>g)</b> per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;</p> <p><b>h)</b> per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.</p> <p>2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.</p> <p>3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.</p> <p>4. Le disposizioni del comma <b>1</b> valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui <b>all'articolo 26</b>,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b> Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi</p> <p>1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'articolo 587 del Codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta.</p> <p>2. Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.</p>	<p>relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b> (ex articolo 44 TUR) Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi</p> <p>1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'articolo 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta.</p> <p>2. Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 45</b> Concessioni e atti con Amministrazioni dello Stato</p> <p>1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad Amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato <b>dall'Ufficio tecnico erariale</b> in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b> (ex articolo 45 TUR) Concessioni e atti con Amministrazioni dello Stato</p> <p>1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa, <b>allegato 1</b>, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad Amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato <b>dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b> Rendite e pensioni</p> <p>1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b> (ex articolo 46 TUR) Rendite e pensioni</p> <p>1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. Il valore della rendita o pensione è costituito:</p> <p>a) dal ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p> <p>b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a 20 volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;</p> <p>c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.</p> <p>3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.</p> <p>4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.</p> <p>5. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.</p> <p><b>N.d.r.: il valore del multiplo di cui al comma 2, lettere a) e b) è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2023.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 47 Enfiteusi</p> <p>1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.</p> <p>2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.</p>	<p>pensione.</p> <p>2. Il valore della rendita o pensione è costituito:</p> <p>a) da quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p> <p>b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a quaranta volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;</p> <p>c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato 1, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.</p> <p>3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.</p> <p>4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.</p> <p>5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 36 (ex articolo 47 TUR) Enfiteusi</p> <p>1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.</p> <p>2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 48 Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione</p> <p>1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'articolo 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 49 Crediti</p> <p>1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 50 Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole</p> <p>1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri</p>	<p>3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37 (ex articolo 48 TUR) Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione</p> <p>1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'articolo 35, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 38 (ex articolo 49 TUR) Crediti</p> <p>1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 39 (ex articolo 50 TUR) Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole</p> <p>1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a <b>lire 200 milioni</b> e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore <b>a lire 1 miliardo</b>.</p> <p><b>N.d.r.: gli articoli da 51 a 53-bis e le disposizioni ad esse collegate sono inserite, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 51 Valore dei beni e dei diritti</p> <p>1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.</p> <p>2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.</p> <p>3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'Ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.</p> <p>4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato Articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-</p>	<p>passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino <b>ad euro 103.291,38</b> e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore ad <b>euro 516.546,90</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>bis della tabella. L'Ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 52 Rettifica del valore degli immobili e delle aziende</p> <p>1. L'Ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.</p> <p>2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.</p> <p>2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.</p> <p>3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli Ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.</p> <p>4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>previsti dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.</p> <p>5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.</p> <p>5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 23 dicembre 2005, n. 266.</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Comma 497</p> <p>In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</b>  Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35, commi 22 e 22.1</p> <p>22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;</li> <li>b) il codice fiscale o la partita IVA;</li> <li>c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;</li> <li>d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.</li> </ol> <p>22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 52-bis  liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione</p> <p>1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima</p> <p style="text-align: center;">Articolo 53 Atti sprovvisti di indicazioni necessarie</p> <p>1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'Ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'articolo 52 nelle ipotesi previste nei commi terzo e quarto dell'articolo 51.</p> <p>2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'articolo 74.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 53-bis Attribuzioni e poteri degli Uffici</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.</p> <p style="text-align: center;">Titolo V Riscossione dell'imposta</p> <p><b>N.d.r.: le disposizioni del titolo V sono ricondotte, per settore d'ambito, nel testo unico versamenti e riscossione</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 54 Riscossione dell'imposta in sede di registrazione</p> <p>1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del primo comma dell'articolo 16, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del secondo comma dello stesso</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>articolo, depositare la somma che l'Ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.</p> <p>2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'articolo 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.</p> <p>3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al quinto comma, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.</p> <p>4. In mancanza del pagamento o del deposito l'Ufficio procede, a norma dell'articolo 15, lettere a) e b), alla registrazione d'Ufficio.</p> <p>5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'Ufficio a norma dell'articolo 15, l'Ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 55 Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'articolo 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.</p> <p>2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.</p> <p>3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.</p> <p>4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 56</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p data-bbox="177 210 743 275">Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio</p> <p data-bbox="126 315 783 380">1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:</p> <p data-bbox="126 387 783 952">a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;</p> <p data-bbox="126 958 783 1095">b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</p> <p data-bbox="126 1102 783 1272">2. Il pagamento delle imposte, di cui al primo comma, richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.</p> <p data-bbox="126 1279 751 1310">3. <del>COMMA ABROGATO DAL D.LGS. N. 473 DEL 1997.</del></p> <p data-bbox="126 1317 783 1559">4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli artt. 2, da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.</p> <p data-bbox="266 1637 647 1702" style="text-align: center;"> <b>Articolo 57</b>  <b>Soggetti obbligati al pagamento</b> </p> <p data-bbox="126 1742 783 2058">1. Oltre ai pubblici Ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.</p> <p>1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.</p> <p>2. La responsabilità dei pubblici Ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.</p> <p>3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.</p> <p>4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.</p> <p>5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.</p> <p>6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.</p> <p>7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato.</p> <p>8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 58 Surrogazione all'Amministrazione</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni,</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'Ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro Ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.</p> <p>2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 59 Registrazione a debito</p> <p>1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:</p> <p>a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'Ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;</p> <p>b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;</p> <p>c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;</p> <p>d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 60 Modalità per la registrazione a debito</p> <p>1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'articolo 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'Ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'articolo 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'Ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'Ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'Ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'Ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 61 Recupero delle imposte prenotate a debito</p> <p>1. <b>COMMA ABROGATO DAL DPR N. 115 DEL 2002</b> 2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo VI</b> Disposizioni varie</p> <p style="text-align: center;">Articolo 62 Nullità dei patti contrari alla legge</p> <p>1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 63 Comunicazione di atti e notizie</p> <p>1. I soggetti di cui <b>all'articolo 10</b> e i dirigenti dei pubblici Uffici devono, se richiesti, comunicare <b>agli Uffici del registro</b> le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> Disposizioni varie</p> <p style="text-align: center;">Articolo 40 (ex articolo 62 TUR) Nullità dei patti contrari alla legge</p> <p>1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 41 (ex articolo 63 TUR) Comunicazione di atti e notizie</p> <p>1. I soggetti di cui <b>all'articolo 105 del testo unico adempimenti e accertamento</b> e i dirigenti dei pubblici Uffici devono, se richiesti, comunicare <b>agli</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'imposta. I pubblici Ufficiali, di cui <b>all'articolo 10</b>, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli Uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.</p> <p>2. Le copie e gli estratti di cui al <b>comma primo</b>, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.</p> <p>3. Le disposizioni dei <b>commi primo e secondo</b> non si applicano ai testamenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 64 Attestazione degli estremi di registrazione degli atti</p> <p>1. I pubblici Ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 65 Divieti relativi agli atti non registrati</p> <p>1. I pubblici Ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.</p> <p>2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del <b>comma secondo dell'articolo 66</b>.</p> <p>3. Gli impiegati di cui al <b>comma secondo</b>, possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso, e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata <b>all'Ufficio del registro</b> ai fini della registrazione d'Ufficio.</p> <p>4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di società <b>nell'anagrafe delle</b></p>	<p><b>Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici Ufficiali, di cui <b>all'articolo 106 lettere b) e c)</b>, <b>del testo unico adempimenti e accertamento</b> devono inoltre trasmettere agli Uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.</p> <p>2. Le copie e gli estratti di cui al <b>comma 1</b>, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.</p> <p>3. Le disposizioni dei <b>commi 1 e 2</b> non si applicano ai testamenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 42 (ex articolo 64 TUR) Attestazione degli estremi di registrazione degli atti</p> <p>1. I pubblici Ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 43 (ex articolo 65 TUR) Divieti relativi agli atti non registrati</p> <p>1. I pubblici Ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.</p> <p>2. Gli impiegati dell'Amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del <b>comma 2 dell'articolo 44</b>.</p> <p>3. Gli impiegati di cui al <b>comma 2</b>, possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso, e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> ai fini della registrazione d'Ufficio.</p> <p>4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di società <b>nel</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>ditte o negli albi</b> se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.</p> <p>5. Rimane fermo il disposto degli artt. 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.</p> <p>6. I divieti di cui ai commi <b>primo e secondo</b> non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata <b>al competente Ufficio del registro</b>, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere <b>della pretura</b> presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.</p> <p>7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui <b>alla tabella</b>, devono essere inviati <b>all'Ufficio del registro</b>, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.</p>	<p><b>registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</b> se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.</p> <p>5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.</p> <p>6. I divieti di cui ai <b>commi 1 e 2</b> non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente <b>Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere <b>del tribunale</b> presso il quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.</p> <p>7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla <b>tabella allegato 1</b>, devono essere inviati <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 66 Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 44 (ex articolo 66 TUR) Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati</p>
<p>1. I soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.</p> <p>2. La disposizione di cui al <b>comma primo</b> non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli Ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d'Ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, <b>salvo il disposto del comma settimo dell'articolo 65;</b></p>	<p>1. I soggetti indicati <b>nell'articolo 106, lettere b) e c), del testo unico adempimenti e accertamento</b> possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.</p> <p>2. La disposizione di cui al <b>comma 1</b> non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli Ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d'Ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, <b>salvo il disposto del comma 7 dell'articolo 43;</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;  d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;  e) alle copie di atti che il pubblico Ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici Uffici.  3. Nei casi di cui al <b>comma secondo</b> deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 67 Repertorio degli atti formati da pubblici Ufficiali</p> <p>1. I soggetti indicati <b>nell'articolo 10</b>, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro Ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.</p> <p>2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.</p> <p>3. Negli Uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente <b>Intendenza di finanza</b>.</p> <p>4. I fogli dei repertori di cui ai commi <b>primo, secondo e terzo</b> devono essere numerati e vidimati <b>dal pretore</b> competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.  <b>4-bis.</b> Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 68 Controllo del repertorio</p>	<p>c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;  d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;  e) alle copie di atti che il pubblico Ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici Uffici.  3. Nei casi di cui al <b>comma 2</b> deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 45 (ex articolo 67 TUR) Repertorio degli atti formati da pubblici Ufficiali</p> <p>1. I soggetti indicati <b>nell'articolo 106 lettere b) e c) del testo unico adempimenti e accertamento</b>, i capi delle Amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro Ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.</p> <p>2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.</p> <p>3. Negli Uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, <b>salva espressa autorizzazione del competente Ufficio dell'Agazia delle entrate</b>.</p> <p>4. I fogli dei repertori di cui ai <b>commi 1, 2 e 3</b>, devono essere numerati e vidimati dal <b>tribunale</b> competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.  <b>5.</b> Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 46 (ex articolo 68 TUR)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Il controllo dei repertori previsti <b>dall'articolo 67</b> è effettuato su iniziativa degli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli Uffici dei soggetti roganti.</p> <p>2. L'Ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui <b>all'articolo 16</b> e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici Ufficiali.</p> <p>3. L'Ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.</p> <p style="text-align: center;">Titolo VII Sanzioni</p> <p><b>N.d.r.: le disposizioni di cui al titolo VII (artt. da 69 a 74) sono ricondotte, per settore d'ambito, nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b></p> <p style="text-align: center;">Titolo VIII Decadenza e prescrizione</p> <p><b>N.d.r.: le disposizioni del titolo VIII e quelle ad esse collegate sono state ricondotte, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 76 Decadenza dell'azione della finanza</p> <p>1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'articolo 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'Ufficio.</p>	<p style="text-align: center;">Controllo del repertorio</p> <p>1. Il controllo dei repertori previsti <b>dall'articolo 45</b> è effettuato su iniziativa degli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati <b>nell'articolo 106 comma 1, lettere b) e c), del testo unico adempimenti e accertamento</b>, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli Uffici dei soggetti roganti.</p> <p>2. L'Ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui <b>all'articolo 123 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici Ufficiali.</p> <p>3. L'Ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'articolo 19.</p> <p>1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.</p> <p>2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:</p> <p>a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;</p> <p>b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;</p> <p>c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.</p> <p>2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.</p> <p>3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 52.</p> <p>4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.</p> <p>5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'articolo 6.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 77 Decadenza dell'azione del contribuente</p> <p>1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'articolo 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.</p> <p>3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.</p> <p>4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 78</b> Prescrizione del diritto all'imposta</p> <p>1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo IX</b> <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b></p> <p><b>N.d.r.: le disposizioni del titolo IX non sono più attuali in quante di carattere transitorio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 79</b> Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative</p> <p>1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data.</p> <p>Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell'articolo 52, hanno</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all'articolo 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'Ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>L'Ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'articolo 55. Per gli maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa.</p> <p>3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'articolo 12 del presente testo unico.</p> <p>4. L'imposta prevista dall'articolo 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'articolo 56 ha effetto dal 1 gennaio 1973.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 80 Altre disposizioni</p> <p>1. La disposizione del comma 3 dell'articolo 21, relativa agli accolti di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della Finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.</p> <p>2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.</p> <p>3. Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 81 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b> IMPOSTA IPOTECARIA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto dell'imposta</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Imposte ipotecaria e catastale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Imposta ipotecaria</p> <p style="text-align: center;">Articolo 47 (ex articolo 1 TUIC) Oggetto dell'imposta</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.</p> <p>2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui <b>all'articolo 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346</b>, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.</p>	<p>1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.</p> <p>2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui <b>all'articolo 59</b> salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Base imponibile per le trascrizioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 48 (ex articolo 2 TUIC) Base imponibile per le trascrizioni</p>
<p>1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.</p> <p>2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.</p> <p><b>2-bis.</b> In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.</p>	<p>1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.</p> <p>2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.</p> <p><b>3.</b> In deroga alle disposizioni del comma 2 per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Base imponibile per le iscrizioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 49 (ex articolo 3 TUIC) Base imponibile per le iscrizioni</p>
<p>1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.</p> <p>2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.</p> <p>3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di</p>	<p>1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.</p> <p>2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.</p> <p>3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> Imposta relativa a più formalità</p> <p>1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.</p> <p>2. Se le formalità devono eseguirsi in più Uffici, devono essere presentate all'Ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli Uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'Ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui <b>all'articolo 14</b>, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli Uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.</p>	<p>di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 50</b> (ex articolo 4 TUIC) Imposta relativa a più formalità</p> <p>1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.</p> <p>2. Se le formalità devono eseguirsi in più Uffici, devono essere presentate all'Ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli Uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'Ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui <b>all'articolo 89, comma 2 del testo unico versamenti e riscossione</b>, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli Uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> Trascrizione del certificato di successione</p> <p>1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, <b>l'Ufficio del registro</b> redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'Ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.</p> <p>2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.</p> <p><b>N.d.r.: si propone di introdurre i commi 3 e 4 al fine di aggiornare la previsione normativa.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b> (ex articolo 5 TUIC) Trascrizione del certificato di successione</p> <p>1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, <b>l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'Ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.</p> <p>2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.</p> <p><b>3. A decorrere dal 2 dicembre 2013 è attivata la trasmissione telematica del certificato di successione da parte del competente Ufficio</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Termini per la trascrizione</p> <p>1. I notai e gli altri pubblici Ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.</p> <p>2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.</p> <p>3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.</p> <p><b>N.d.r.: la disposizione è ricondotta, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Termine per le annotazioni</p> <p>1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici Ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.</p> <p><b>N.d.r.: La disposizione relativa al termine per l'annotazioni è ricondotta, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Privilegio</p>	<p><b>dell'Agenzia dell'entrate da presentare al conservatore dei registri immobiliari, ai sensi del presente articolo.</b></p> <p><b>4. La trasmissione telematica riguarda il certificato di successione, integralmente predisposto con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, e le relative note di trascrizione.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 52 (ex articolo 8 TUIC) Privilegio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Sanzioni</p> <p>N.d.r.: La disposizione è ricondotta, per settore d'ambito, nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</p> <p style="text-align: center;">CAPO II IMPOSTA CATASTALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Oggetto e misura dell'imposta</p> <p>1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. N.d.r: la previsione relativa alla imposizione in misura proporzionale è da intendersi riferita solo ai trasferimenti di Immobili strumentali soggetti ad Iva, in ragione della previsione recata dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede per i trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.</p> <p>2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di e di scissioni società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell' impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché</p>	<p>1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Imposta catastale</p> <p style="text-align: center;">Articolo 53 (ex articolo 10 TUIC) Oggetto e misura dell'imposta</p> <p>1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 48, se relative a immobili strumentali, ancorché soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 44, comma 1, numero 10 del testo unico Iva.</p> <p>2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di e di scissioni società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell' impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto [rectius: "quinto, sesto",] e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.</p> <p>N.d.r.: i riferimenti evidenziati non sono attuali in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 10 del d. lgs n. 23 del 2011 che ha riscritto il testo dell'articolo 1 della tariffa e che ha modificato l'importo delle imposte dovute in relazione ai trasferimenti immobiliari.</p> <p>3. Non sono soggette ad imposta le vulture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'articolo 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE</b> <b>E RISCOSSIONE</b></p> <p>N.d.r.: Gli articoli 11, 14, 15 e 16 sono ricondotti, per settore d'ambito, nel testo unico versamenti e riscossione. Gli articoli 13 e 17 sono ricondotti, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Soggetti obbligati al pagamento</p> <p>1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'articolo 1 e le vulture di cui all'articolo 10 e i pubblici Ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.</p> <p>2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 Uffici competenti</p>	<p>anno dall'apertura della successione</p> <p>3. Non sono soggette ad imposta le vulture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'articolo 59 del presente testo unico, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Gli Uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli Uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione non inserita in quanto non più attuale</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Procedimenti e termini</p> <p>1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.</p> <p>2. Gli Uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.</p> <p>2-bis. Gli Uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli Uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.</p> <p>3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.</p> <p>4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Prova del pagamento delle imposte</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.</p> <p>2. L'Ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.</p> <p>3. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, l'Ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2678 del codice civile.</p> <p>4. Le imposte riscosse dall'Ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunce e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta</p> <p>1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:</p> <p>a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici Ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;</p> <p>b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.</p> <p>2. L'Ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'articolo 14 e procede alla riscossione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 Formalità e volture da eseguirsi a debito</p> <p>1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:</p> <p>a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale;</p> <p>b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>successive modificazioni;</p> <p>c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'articolo 6;</p> <p>d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;</p> <p>e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.</p> <p>2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.</p> <p>2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 Decadenza</p> <p>1. Le imposte da corrispondere agli Uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.</p> <p>2. Le imposte da corrispondere agli Uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.</p> <p>3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.</p> <p>4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.</p> <p>5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b> DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento</p> <p>1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19 Tasse ipotecarie</p> <p>1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Disciplina dei libri fondiari</p> <p>1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991.</p> <p>N.d.r.: disposizione non più attuale</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Disposizioni varie e finali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 54 (ex articolo 18 TUIC) Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento</p> <p>1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 55 (ex articolo 19 TUIC) Tasse ipotecarie</p> <p>1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nella tabella allegato 2, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 56 (ex articolo 20 TUIC) Disciplina dei libri fondiari</p> <p>1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (TUS)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>Imposta sulle successioni e donazioni</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto dell'imposta (Articolo 1 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.</p> <p>2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.</p> <p>3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui <b>all'articolo 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</b></p> <p>4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.</p> <p><b>4-bis.</b> Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Territorialità dell'imposta (Articolo 2 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.</p> <p>2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.</p> <p>3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:</p> <p>a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;</p> <p>b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 57 (ex articolo 1 TUS) Oggetto dell'imposta</p> <p>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.</p> <p>2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.</p> <p>3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui <b>all'articolo 15.</b></p> <p>4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.</p> <p><b>5.</b> Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 58 (ex articolo 2 TUS) Territorialità dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.</p> <p>2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.</p> <p>3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:</p> <p>a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;</p> <p>b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;</p> <p>c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);</p> <p>d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;</p> <p>e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;</p> <p>f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;</p> <p>g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.</p> <p>4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 11 dicembre 2016 n. 232</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>158.</b> Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo <b>24-bis del testo unico delle imposte sui redditi</b>, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, <b>introdotto dal comma 152 del presente articolo</b>, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Trasferimenti non soggetti all'imposta (Articolo 3 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in</p>	<p>hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;</p> <p>c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);</p> <p>d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;</p> <p>e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;</p> <p>f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;</p> <p>g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.</p> <p>4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.</p> <p><b>5.</b> Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi <b>dell'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 59 (ex articolo 3 TUS) Trasferimenti non soggetti all'imposta</p> <p>1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.</p> <p>2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.</p> <p>In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti in tutti gli altri Stati.</p> <p><b>4-bis.</b> Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.</p> <p><b>4-ter.</b> I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui <b>all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,</b> il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, <b>primo</b> comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della <b>sanzione amministrativa</b> prevista dall'articolo <b>13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,</b> e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.</p>	<p>decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.</p> <p>2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.</p> <p>In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti in tutti gli altri Stati.</p> <p><b>5.</b> Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.</p> <p><b>6.</b> I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui <b>all'articolo 99, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi,</b> il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma <b>1,</b> numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della <b>sanzione prevista dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali,</b> e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>N.d.r.: il riferimento alle ONLUS e alle fondazioni contenuto nel comma 1 potrebbe essere sostituito, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 8 e 82 del d.lgs. 117 del 2017 (CTS), con il riferimento agli "Enti del terzo settore sulla base della disciplina prevista dal D lgs. 3 luglio 2017, n. 117".</p> <p style="text-align: center;">           Articolo 4            Aliquote            (Articolo 4 D.P.R. n. 637/1972)         </p> <p style="text-align: center;"> <i>ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 21 NOVEMBRE            2000, N. 342</i> </p> <p style="text-align: center;">           Articolo 5            Soggetti passivi            (Articolo 5 e Articolo 6, terzo comma, D.P.R. n.            637/1972)         </p> <p>1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.</p> <p>2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quaranta milioni secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23.</p> <p>N.d.r.: La normativa di cui alla legge 19 gennaio 1942, n. 23, è stata abrogata dall' articolo 2 e dall'allegato 1, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, con decorrenza dal 16 dicembre 2009.</p> <p>Detta legge prevedeva l'applicazione di aliquote differenziate per i figli non riconosciuti o non riconoscibili. Considerata l'equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio ai figli legittimi anche in ordine ai diritti successori, si ritiene di proporre la riformulazione del comma 2.</p> <p style="text-align: center;">           Articolo 6            Ufficio competente            (Articolo 35 D.P.R. n. 637/1972)         </p>	<p style="text-align: center;">           Articolo 60            (ex articolo 5 TUS)            Soggetti passivi         </p> <p>1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.</p> <p><b>2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.</b></p> <p style="text-align: center;">           Articolo 61            (ex articolo 6 TUS)            Ufficio competente         </p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Competente per l'applicazione dell'imposta <b>alle</b> successioni è <b>l'Ufficio del registro</b> nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, <b>l'Ufficio del registro di Roma</b>.</p> <p>2. La competenza per l'applicazione dell'imposta <b>alle</b> donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;">APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b></p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Determinazione dell'imposta (Articolo 6 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. [...] <i>(COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 COME MODIFICATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 28.)</i></p> <p>2. [...] <i>(COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 COME MODIFICATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 28.)</i></p> <p>2-bis [...] <i>(COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 COME MODIFICATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 28.)</i></p> <p>2-ter [...] <i>(COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 COME MODIFICATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 28.)</i></p> <p><b>Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2, comma 48</p> <p><b>48.</b> I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta <b>di cui al comma 47</b> con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; <b>a-bis)</b> devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;</p>	<p>1. Competente per l'applicazione dell'imposta <b>sulle</b> successioni è <b>l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, <b>la Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio territoriale Roma 6</b>.</p> <p>2. La competenza per l'applicazione dell'imposta <b>sulle</b> donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p style="text-align: center;">Applicazione dell'imposta alle successioni</p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'imposta</p> <p style="text-align: center;">Articolo 62 (ex articolo 7 TUS) Determinazione dell'imposta</p> <p><b>1.</b> I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; <b>b)</b> devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2, comma 49-bis</p> <p>49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Determinazione dell'imposta (Articolo 6 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2, comma 51</p> <p>51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita. <i>N.d.r.: La previsione di cui al comma 2 si applica sia ai trasferimenti <i>mortis causa</i> (ex articolo 2, comma 48 del decreto legge n. 262 del 2006) che a quelli <i>inter vivos</i> a titolo gratuito (ex articolo 2, comma 49, del decreto legge n. 262 del 2006). Avendo trasfuso la previsione di cui al citato comma 49 nella sezione che disciplina l'imposta di donazione, è stato qui riportato il richiamo al solo comma 48 confluito nel comma 1.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Base imponibile (Articolo 7 D.P.R. n. 637/1972)</p>	<p>c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.</p> <p style="text-align: center;">2. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui al comma 1 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.</p> <p>3. Sull'imposta determinata si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 79 e 80. 4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.</p> <p>5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 63 (ex articolo 8 TUS) Base imponibile</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli <b>da 14 a 19</b>, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati <b>nell'articolo 46, comma 3</b>.</p> <p><b>1-bis.</b> Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.</p> <p><b>2.</b> In caso di <b>fallimento</b> del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura <b>del fallimento</b>.</p> <p><b>3.</b> Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.</p> <p><b>4.</b> Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, <b>agli stessi fini</b>, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.</p> <p><b>N.d.r.: le modifiche apportate al comma 5 tengono conto della evoluzione della normativa sulla determinazione della base imponibile e delle relative modalità di tassazione.</b></p>	<p>1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da <b>68 a 73</b>, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati <b>nell'articolo 84 comma 3</b>.</p> <p><b>2.</b> Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.</p> <p><b>3.</b> In caso di <b>liquidazione giudiziale</b> del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura <b>della liquidazione giudiziale</b>.</p> <p><b>4.</b> Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.</p> <p><b>5.</b> Il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, <b>ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 62</b>, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario, <b>comprese quelle presunte di cui all'articolo 57, comma 3, ed escluse quelle indicate all'articolo 57, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'articolo 129 del testo unico adempimenti e accertamento e dell'articolo 90 del presente testo unico</b>.</p> <p>Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>BASE IMPONIBILE</b></p> <p style="text-align: center;">Sezione I ATTIVO EREDITARIO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Attivo ereditario (Articolo 8 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 4 legge n. 512/1982 - Articolo 5 legge n. 880/1986)</p> <p>1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli <b>2, 3, 12 e 13.</b></p> <p>2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.</p> <p>3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui <b>all'articolo 13.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Beni alienati negli ultimi sei mesi (Articolo 9 D.P.R. n. 637/1972) <i>((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342))</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario (Articolo 10 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 25 D.L. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989)</p> <p>1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto <b>nell'articolo 12,</b> comma 1, lettera b); b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Base imponibile</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Attivo ereditario</p> <p style="text-align: center;">Articolo 64 (ex articolo 9 TUS) Attivo ereditario</p> <p>1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli <b>58,59, 66 e 67.</b></p> <p>2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.</p> <p>3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui <b>all'articolo 67</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 65 (ex articolo 11 TUS) Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario</p> <p>1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto <b>nell'articolo 66,</b> comma 1, lettera b); b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui <b>all'articolo 48</b>, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.</p> <p>3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui <b>all'articolo 16</b>, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 Beni non compresi nell'attivo ereditario (Articolo 11 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 1 D.P.R. n. 952/1977 - Articolo 4 legge n. 512/1982)</p> <p>1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:</p> <p>a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, <b>salvo il disposto dell'articolo 10</b>;</p> <p>b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, <b>salvo il disposto dell'articolo 10</b>;</p> <p>c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;</p> <p>d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;</p> <p>e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per</p>	<p>2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui <b>all'articolo 85</b> commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.</p> <p>3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui <b>all'articolo 70</b>, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 66 (ex articolo 12 TUS) Beni non compresi nell'attivo ereditario</p> <p>1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:</p> <p>a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;</p> <p>b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;</p> <p>c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;</p> <p>d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;</p> <p>e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;</p> <p>f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;</p> <p>g) i beni culturali di cui <b>all'articolo 13</b>, alle condizioni ivi stabilite;</p> <p>h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;</p> <p>i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;</p> <p>l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.</p> <p>1-bis [...] (COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 COME MODIFICATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 28.)</p> <p>1-ter ...) (COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 COME MODIFICATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 28.)</p> <p><b>N.d.r.: Eliminato il riferimento all'articolo 10 dalla previsione del comma 1, lett. a) e b) in quanto l'articolo è stato abrogato dall'articolo 69, comma 1, lett. d), della legge 21 novembre 2000, n. 342.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Beni culturali (Articolo 11 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 4 legge n. 512/1982)</p> <p>1. I beni culturali di cui agli articoli <b>1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409</b>, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti <b>al vincolo</b> ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.</p> <p>2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo</p>	<p>per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;</p> <p>f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;</p> <p>g) i beni culturali di cui <b>all'articolo 67</b>, alle condizioni ivi stabilite;</p> <p>h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;</p> <p>i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;</p> <p>l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 67 (ex articolo 13 TUS) Beni culturali</p> <p>1. I beni culturali di cui <b>all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b>, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti <b>alla tutela ivi prevista</b> anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.</p> <p>2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>periferico del <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'Ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.</p> <p>3. Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il <b>Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali</b>; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'Ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.</p> <p>4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'articolo 27, comma 3 o comma 4.</p> <p>5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.</p> <p><i>N.d.r.: la legge 1° giugno 1939, n. 1089 è stata abrogata dal decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9. La nuova disciplina è contenuta nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali).</i></p> <p><i>N.d.r.: l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 è stato abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, N. 490.</i></p> <p style="text-align: center;">Sezione II VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Beni immobili e diritti reali immobiliari (Articolo 20 D.P.R. n. 637/1972)</p>	<p>competente organo periferico del <b>Ministero della cultura, il quale dichiara</b> per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.</p> <p>3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il <b>Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici</b>; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.</p> <p>4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. Il Ministero della cultura ne dà immediata comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'articolo 187 comma 3 o comma 4 del testo unico adempimenti e accertamento.</p> <p>5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II Valore dei beni e dei diritti</p> <p style="text-align: center;">Articolo 68 (ex articolo 14 TUS) Beni immobili e diritti reali immobiliari</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;</p> <p>b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;</p> <p>c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma <b>dell'articolo 17</b> sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse;</p> <p>d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Aziende, navi e aeromobili (Articolo 21 D.P.R. n. 637/1972)</p>	<p>1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;</p> <p>b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;</p> <p>c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma <b>dell'articolo 71</b> sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse;</p> <p>d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 69 (ex articolo 15 TUS) Aziende, navi e aeromobili</p>
<p>1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati <b>nell'articolo 12</b>, al netto delle passività risultanti a norma degli <b>articoli da 21 a 23</b>. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.</p> <p>2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.</p> <p>3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 14</b>, comma 1, lettere b) e c).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali (Articolo 22 D.P.R. n. 637/1972)</p>	<p>1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati <b>nell'articolo 66</b> al netto delle passività risultanti a norma degli <b>articoli da 75 a 77</b>. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.</p> <p>2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.</p> <p>3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 68</b>, comma 1, lettere b) e c).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 70 (ex articolo 16 TUS) Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;</p> <p>b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da <b>21 a 23</b>, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) <b>dell'articolo 12</b>;</p> <p>c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;</p> <p>d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.</p> <p>2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 14</b>, comma 1, lettere b) e c).</p>	<p>1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;</p> <p>b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da <b>75 a 77</b>, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) <b>dell'articolo 66</b>;</p> <p>c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;</p> <p>d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.</p> <p>2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 68</b>, comma 1, lettere b) e c).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Rendite e pensioni (Articolo 23 D.P.R. n. 637/1972)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 71 (ex articolo 17 TUS) Rendite e pensioni</p>
<p>1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) <b>il ventuplo</b> dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p> <p>b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore <b>al ventuplo della stessa</b>, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il</p>	<p>1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) <b>quaranta volte l'annualità</b> se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p> <p>b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore <b>a quaranta volte la stessa</b>, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;</p> <p>c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al <b>testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986</b>, n. 131, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.</p> <p><b>N.d.r.: il valore del multiplo di cui al comma 1, lettere a) e b) è stato modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2023.</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 18</b>  <b>Crediti</b>            (Articolo 24 D.P.R. n. 637/1972)         </p> <p>1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;</p> <p>b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;</p> <p>c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;</p> <p>d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma <b>dell'articolo 16</b>.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 19</b>  <b>Altri beni</b>            (Articolo 25 D.P.R. n. 637/1972)         </p> <p>1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati <b>nell'articolo 9</b>, comma 2, e <b>negli articoli da</b></p>	<p>valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;</p> <p>c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo <b>il prospetto dell'allegato 1</b>, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 72</b>  <b>(ex articolo 18 TUS)</b>  <b>Crediti</b> </p> <p>1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;</p> <p>b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;</p> <p>c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;</p> <p>d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma <b>dell'articolo 70</b>.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 73</b>  <b>(ex articolo 19 TUS)</b>  <b>Altri beni</b> </p> <p>1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati <b>nell'articolo 64</b>, comma 2, e <b>negli</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>14 a 18</b>, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.</p> <p>2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 14</b>, comma 1, lettere b) e c).</p> <p style="text-align: center;">Sezione III Passività deducibili</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Passività deducibili (Articolo 12 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate <b>nell'articolo 24</b>.</p> <p>2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli <b>articoli da 21 a 24</b>.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Condizioni di deducibilità dei debiti (Artt. 13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.</p> <p>2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge.</p> <p>3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.</p> <p>4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.</p> <p>5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di</p>	<p><b>articoli da 68 a 72</b> è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.</p> <p>2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 68</b>, comma 1, lettere b) e c).</p> <p style="text-align: center;">Sezione III Passività deducibili</p> <p style="text-align: center;">Articolo 74 (ex articolo 20 TUS) Passività deducibili</p> <p>1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate <b>nell'articolo 78</b>.</p> <p>2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli <b>articoli da 75 a 78</b>.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 75 (ex articolo 21 TUS) Condizioni di deducibilità dei debiti</p> <p>1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.</p> <p>2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge.</p> <p>3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.</p> <p>4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.</p> <p>5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.</p> <p>6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> Limiti alla deducibilità dei debiti (Artt. 13, comma 4, 14 e 15 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.</p> <p>2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato <b>nei modi indicati nell'articolo 10, comma 3, lettere d), e) ed f);</b></p> <p>negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.</p> <p>3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.</p>	<p>di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.</p> <p>6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 76</b> (ex articolo 22 TUS) Limiti alla deducibilità dei debiti</p> <p>1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.</p> <p>2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato:</p> <p><b>a) nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;</b></p> <p><b>b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione.</b></p> <p><b>c) per spese di mantenimento, spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di 516,46 euro per il defunto e di 258,23 euro per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.</b></p> <p>Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.</p> <p>3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.</p> <p><i>N.d.r.: l'articolo 69, comma 1, lett. d), della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha abrogato l'articolo 10 che al comma 3 prevedeva: "Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1 (n.d.r. beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi), determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l'ammontare:</i></p> <p><i>a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell'alienazione, purché indicati nella dichiarazione della successione;</i></p> <p><i>b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati, purché indicati nella dichiarazione della successione;</i></p> <p><i>c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all'acquirente;</i></p> <p><i>d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;</i></p> <p><i>e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione.</i></p> <p><i>f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico successivamente all'alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi."</i></p> <p><i>Ai fini della deducibilità dei debiti dall'attivo ereditario, con la Circolare 23 novembre 2000, n. 29, è stato precisato quanto segue:</i></p> <p><i>"D: L'art. 69 co. 1 lett. d) del "collegato" fiscale ha abrogato l'art. 10 del D.Lgs. 346/90, contenente la presunzione di appartenenza all'attivo ereditario dei beni alienati dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita, ma non anche il limite di deducibilità dei debiti previsto dall'art. 22 co. 2 dello stesso decreto. Poiché tale ultima disposizione, tuttora vigente, nel limitare la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, fa espresso rinvio all'abrogato art. 10, è corretto</i></p>	<p>4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>ritenere che al contribuente è fatto divieto di dedurre, dall'attivo ereditario, anche i debiti di cui al citato art. 22 co. 2 del D. Lgs. 346/90?</i></p> <p><i>R: Si ritiene che nulla sia cambiato in merito alla ineducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita. Certamente trattasi solamente di mancato coordinamento normativo."</i></p> <p>Il documento di prassi ha pertanto confermato l'operatività delle condizioni di cui alle lett. d), e) ed f) dell'abrogato articolo 10. Si è conseguentemente provveduto a riformulare il comma 2 esplicitando le predette condizioni di deducibilità. Per esigenze di coordinamento con la fattispecie disciplinata, le condizioni di deducibilità sono state trasfuse con la soppressione dei riferimenti all'alienazione dei beni (o di espressioni che presuppongono un'intervenuta cessione) che trovavano giustificazione solo nell'ipotesi normata dall'abrogato articolo 10, rubricato "Beni alienati negli ultimi sei mesi".</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 Dimostrazione dei debiti (Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui <b>all'articolo 21</b>, comma 1, ovvero:</p> <p>a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;</p> <p>b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;</p> <p>c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;</p> <p>d) di attestazione rilasciata <b>dall'ispettorato provinciale del lavoro</b>, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.</p> <p>2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 77 (ex articolo 23 TUS) Dimostrazione dei debiti</p> <p>1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui <b>all'articolo 75</b>, comma 1, ovvero:</p> <p>a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;</p> <p>b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;</p> <p>c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;</p> <p>d) di attestazione rilasciata <b>dal competente ispettorato del lavoro</b>, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.</p> <p>2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.</p> <p>3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con <b>decreto del Ministro delle finanze</b>, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate <b>nell'articolo 16</b>, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate.</p> <p>4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b> Spese mediche e spese funerarie (Articolo 17 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 4, comma 2, legge n. 880/1986)</p> <p>1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.</p> <p>2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a <b>lire due milioni</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> Riduzioni e detrazioni</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p>	<p>debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.</p> <p>3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate <b>nell'articolo 70</b>, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate.</p> <p>4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 78</b> (ex articolo 24 TUS) Spese mediche e spese funerarie</p> <p>1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.</p> <p>2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a <b>euro 1.032,91</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> Riduzioni e detrazioni</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 79</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Riduzioni dell'imposta (Articolo 18 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 4 legge n. 512/1982 - Articolo 3 legge n. 880/1986)</p> <p>1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.</p> <p>2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui <b>all'articolo 13, non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089</b>, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui <b>alla legge 1° giugno 1939, n. 1089</b>; l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui <b>alla predetta legge</b> comporta la sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 13</b>, commi 3, 4 e 5.</p> <p>3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui <b>all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a <b>lire duecentomilioni</b>. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una</p>	<p style="text-align: center;">(ex articolo 25 TUS) Riduzioni dell'imposta</p> <p>1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.</p> <p>2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui <b>all'articolo 67, per i quali, anteriormente all'apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b>, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del <b>Ministero della cultura</b>, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui <b>al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b>; l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui <b>al predetto decreto</b> comporta la sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 67</b>, commi 3, 4 e 5.</p> <p>3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui <b>all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a <b>euro 103.291,38</b>. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'Ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.</p> <p>4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a <b>lire duecentomilioni</b> a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui <b>all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</b></p> <p><b>4-bis.</b> Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui <b>all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,</b> trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'Ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il</p>	<p>questi requisiti risulti da attestazione dell'Ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.</p> <p>4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a <b>euro 103.291,37</b> a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui <b>all'articolo 5, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.</b></p> <p><b>5.</b> Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui <b>all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi,</b> trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'Ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38.</p> <p>4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 Detrazione di altre imposte (Articolo 19 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 4, comma 3, legge n. 880/1986)</p> <p>1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:</p> <p>a) [...] (<i>LETTERA ABROGATA DAL DECRETO LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N. 140</i>)</p> <p>b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b> <b>Accertamento e liquidazione dell'imposta</b></p> <p><b>N.d.r.: Le disposizioni seguenti sono ricondotte nel testo unico adempimenti e accertamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. La successione deve essere dichiarata all'Ufficio del registro, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'articolo 31.</p> <p>2. L'imposta è liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.</p> <p>3. Successivamente l'Ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi</p>	<p>all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 94 del testo unico versamenti e riscossione.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso di donazioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 80 (ex articolo 26 TUS) Detrazione di altre imposte</p> <p><b>1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'articolo 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'articolo 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.</p> <p>4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'Ufficio a norma dell'articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 28, comma 6, si procede d'Ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.</p> <p>5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'Ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.</p> <p>6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.</p> <p>7. È principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'Ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 28</b>  <b>Dichiarazione della successione</b>  <b>(Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 -</b>  <b>Articolo 4, comma 4, legge n. 880/1986)</b> </p> <p>1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'Ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'Ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.</p> <p>2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.</p> <p>3. La dichiarazione della successione deve, a pena di</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nullità, essere redatta su stampato fornito dall'Ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.</p> <p>4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.</p> <p>5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'Ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.</p> <p>6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.</p> <p>6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>mancare.</p> <p>8. La dichiarazione nulla si considera omessa.</p> <p style="text-align: center;">           Articolo 29            Contenuto della dichiarazione            (Articolo 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972)         </p> <p>1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;</li> <li>b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;</li> <li>c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;</li> <li>d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'Articolo 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;</li> <li>e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;</li> <li>f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'Articolo 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;</li> <li>g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;</li> <li>h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e);</li> <li>i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;</li> <li>l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;</li> <li>m) il valore globale netto dell'asse ereditario;</li> <li>n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;</li> <li>n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.</li> </ul> <p>2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.</p> <p style="text-align: center;">           Articolo 30            Allegati alla dichiarazione            (Articolo 38 D.P.R. n. 637/1972)         </p> <p>1. Alla dichiarazione devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;</li> <li>b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;</li> <li>c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;</li> <li>d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;</li> <li>e) gli estratti catastali relativi agli immobili;</li> <li>f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;</li> <li>g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;</li> <li>h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;</li> <li>i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;</li> <li>i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.</li> </ul> <p>2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.</p> <p>3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.</p> <p>4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'articolo 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p> <p>5. L'Ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'articolo 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.</p> <p>6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo 23, comma 4.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31 Termine per la presentazione della dichiarazione (Articolo 39 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.</p> <p>2. Il termine decorre:</p> <p>a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;</p> <p>b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;</p> <p>c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;</p> <p>d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;</p> <p>e) dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'articolo 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;</p> <p>f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'articolo 28, comma 7;</p> <p>g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;</p> <p>h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.</p> <p>3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.</p> <p>4. La presentazione ad Ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'Ufficio competente.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 32</b>  <b>Irregolarità, incompletezza e infedeltà della</b>  <b>dichiarazione</b>  <b>(Articolo 40 D.P.R. n. 637/1972)</b> </p> <p>1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e n-bis), o non è corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso l'Ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.</p> <p>2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'articolo 10.</p> <p>3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 10; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 4.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 33</b>  <b>Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione</b>  <b>(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972)</b> </p> <p>1. L'Ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'Ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.</p> <p>1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli Uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.</p> <p>2. In sede di liquidazione l'Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:</p> <p>a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'Ufficio;</p> <p>c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'Ufficio.</p> <p>3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 34</b>  <b>Rettifica e liquidazione della maggiore imposta</b>  <b>(Articolo 26 D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 8 legge n. 880/86 - Articolo 12 D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88)</b> </p> <p>1. L'Ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.</p> <p>2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10; l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore.</p> <p>2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.</p> <p>3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall'Ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni.</p> <p>4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'articolo 16, lettera b), l'Ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.</p> <p>6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'Ufficio tecnico erariale ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'Ufficio del registro, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>produzione. L'Ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'Ufficio del registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era già stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento, l'Ufficio del registro, nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni.</p> <p>6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.</p> <p>7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste nell'articolo 52, comma 5, del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, operano anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte.</p> <p>8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere b) e d), e nell'articolo 19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 35</b>  <b>Accertamento e liquidazione d'Ufficio</b>  <b>(Articolo 33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972)</b> </p> <p>1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'Ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'articolo 34, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 14 a 19, 34, commi 3 e 4, e 10; l'indicazione degli estremi e del valore delle donazioni anteriori di cui all'articolo 8, comma 4; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.</p> <p>2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.</p> <p>3. L'esistenza di passività deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.</p> <p style="text-align: center;">CAPO V Riscossione dell'imposta</p> <p><b>N.d.r.: Le disposizioni del presente capo sono ricondotte nel testo unico versamenti e riscossione.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 36 Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta (Articolo 46 D.P.R. n. 637/1972)</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.</p> <p>2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.</p> <p>3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'articolo 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p> <p>4. L'Ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'articolo 528 dello stesso codice.</p> <p>5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37 Pagamento dell'imposta (Artt. 41 e 42 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 - Articolo 28 D.P.R. n. 602/1973)</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.</p> <p>2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.</p> <p>3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a lire ventimila.</p> <p>4. Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 38 Dilazione del pagamento</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.

4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;

b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

#### Articolo 39

Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali  
(Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)

1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'articolo 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'Ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'articolo 37 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.</p> <p>3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.</p> <p>4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.</p> <p>5. [...] ((<i>COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, n. 127</i>))</p> <p>6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.</p> <p>7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'Ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.</p> <p>8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'Ufficio dei documenti di cui al comma 7.</p> <p>9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 40</b>  <b>Riscossione in pendenza di giudizio</b>  <b>(Articolo 44 D.P.R. n. 637/1972)</b> </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'Ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.</li> <li>2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 37, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado.</li> <li>3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'articolo 37; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'Ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.</li> <li>4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</li> </ol> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 41</b>  <b>Riscossione coattiva e prescrizione</b>  <b>(Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972)</b> </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue</li> </ol>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'articolo 27.</p> <p>2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.</p> <p style="text-align: center;">           Articolo 42            Rimborso dell'imposta            (Articolo 47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986)         </p> <p>1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:</p> <p>a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'articolo 40, commi da 1 a 3;</p> <p>b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;</p> <p>c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;</p> <p>d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;</p> <p>e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;</p> <p>f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;</p> <p>g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;</p> <p>h) risultante pagata in più a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione della successione.</p> <p>2. Il rimborso, salvo il disposto dell'articolo 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'Ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2.</p> <p>4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b></p> <p style="text-align: center;">Norme particolari per le successioni testamentarie</p> <p style="text-align: center;">Articolo 43</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni testamentarie impugnate o modificate (Articolo 28 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'articolo 28, comma 6, o dell'articolo 42, comma 1, lettera e).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni testamentarie condizionali (Artt. 29 e 30 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante.</p> <p>2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'articolo 3, che è soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.</p> <p>3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b></p> <p style="text-align: center;">Norme particolari per le successioni testamentarie</p> <p style="text-align: center;">Articolo 81 (ex articolo 43 TUS)</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni testamentarie impugnate o modificate</p> <p>1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'articolo 188, comma 6 del testo unico adempimenti e accertamento, o dell'articolo 119 comma 1, lettera d) del testo unico versamenti e riscossione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 82 (ex articolo 44 TUS)</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni testamentarie condizionali</p> <p>1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante.</p> <p>2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'articolo 59, che è soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.</p> <p>3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a condizione</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede.</p> <p>4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 45</b> Sostituzione fedecommissaria (Articolo 31 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. L'imposta, nel caso previsto dall'articolo 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.</p> <p>2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta già applicata a norma del comma 1.</p> <p>3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b> Presunzione di legato (Articolo 32 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.</p> <p>2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l'esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell'<b>articolo 23</b>.</p> <p>3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO VII</b> Disposizioni varie</p>	<p>risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede.</p> <p>4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 83</b> (ex articolo 45 TUS) Sostituzione fedecommissaria</p> <p>1. L'imposta, nel caso previsto dall'articolo 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.</p> <p>2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta già applicata a norma del comma 1.</p> <p>3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 84</b> (ex articolo 46 TUS) Presunzione di legato</p> <p>1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.</p> <p>2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l'esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati <b>nell'articolo 77</b>.</p> <p>3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> Disposizioni varie</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"> <b>Articolo 47</b>  <b>Poteri dell'Amministrazione finanziaria</b>  <b>(Articolo 48 D.P.R. n. 637/1972)</b> </p> <p>1. L'Ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può:</p> <p>a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento;</p> <p>b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;</p> <p>c) richiedere informazioni ai pubblici Ufficiali e agli enti ed Uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;</p> <p>d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all'apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta;</p> <p>d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.</p> <p>2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla l'esattezza delle certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2.</p> <p><b>N.d.r.: la disposizione è ricondotta, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 48</b>  <b>Divieti e obblighi a carico di terzi</b>  <b>(Articolo 49 D.P.R. n. 637/1972)</b> </p> <p>1. Gli Ufficiali dello stato civile devono trasmettere <b>all'Ufficio del registro</b> competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.</p>	<p style="text-align: center;"> <b>Articolo 85</b>  <b>(ex articolo 48 TUS)</b>  <b>Divieti e obblighi a carico di terzi</b> </p> <p>1. Gli Ufficiali dello stato civile devono trasmettere <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici Ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'<b>articolo 27</b>, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'Ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare <b>all'Ufficio del registro</b> competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.</p> <p>3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'<b>articolo 27</b>, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'Ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata <b>all'Ufficio del registro</b> competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'<b>articolo 12</b>, lettere d) ed e).</p> <p>4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'<b>articolo 27</b>, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'Ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.</p> <p>5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni <b>all'Ufficio del registro</b> competente.</p>	<p>2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici Ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui <b>all'articolo 187, comma 4 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'Ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.</p> <p>3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui <b>all'articolo 187, comma 4 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'Ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui <b>all'articolo 66</b> lettere d) ed e).</p> <p>4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui <b>all'articolo 187, comma 4 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'Ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.</p> <p>5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente <b>all'Ufficio del registro</b>, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.</p> <p>7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 49 Notificazioni</p> <p>1. Gli avvisi previsti nel <b>presente testo unico</b> sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli Ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli <b>Uffici del registro</b> o da messi comunali o <b>di conciliazione</b>.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VIII Sanzioni</p> <p><b>N.d.r.: le disposizioni del presente capo (artt. da 50 a 54) sono ricondotte nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> Applicazione dell'imposta alle donazioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 55 Registrazione degli atti di donazione</p> <p>1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del <b>testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della</b></p>	<p>6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.</p> <p>7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 86 (ex articolo 49 TUS) Notificazioni</p> <p>1. Gli avvisi previsti nel <b>presente titolo</b> sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli Ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli <b>Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> o da messi comunali o <b>del giudice di pace</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo VII</b> Applicazione dell'imposta alle donazioni</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Repubblica 26 aprile 1986, n. 131</b>, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.</p> <p><b>1-bis.</b> Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.</p> <p><b>2.</b> Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui <b>all'articolo 3</b> sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione ricondotta, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>Articolo 56</b>            Determinazione dell'imposta            (Articolo 55 D.P.R. n. 637/1972)         </p> <p>1. [...] <i>((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286))</i></p> <p>1-bis [...] <i>((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286))</i></p> <p>2. [...] <i>((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286))</i></p> <p>3. [...] <i>((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286))</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2, comma 49</p> <p>Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'<b>articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346</b>, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti</p>	<p style="text-align: center;"> <b>Articolo 87</b>            (ex articolo 56 TUS)            Determinazione dell'imposta         </p> <p><b>1.</b> Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati <b>dall'articolo 89, comma 1, del presente titolo</b>, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:</p> <p>a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;</p> <p><b>a-bis)</b> a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;</p> <p><b>b)</b> a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;</p> <p><b>c)</b> a favore di altri soggetti: 8 per cento.</p> <p><b>Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296</b></p> <p>Articolo 2, comma 49-bis</p> <p>Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro</p> <p><b>Decreto legislativo n. 346 del 1990</b></p> <p>Articolo 56</p> <p><b>4.</b> Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli artt. <b>da 14 a 19</b> e dell'<b>articolo 34, commi 3, 4 e 5.</b></p> <p><b>5.</b> Si applicano le riduzioni previste nell'<b>articolo 25</b>, salvo quanto stabilito nell'<b>articolo 13</b>, commi 3, 4 e 5, e nell'<b>articolo 51</b>, comma 2, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'<b>imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso.</b> È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.</p> <p><b>Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296</b></p> <p>Articolo 2, comma 51</p>	<p>diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:</p> <p>a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;</p> <p><b>b)</b> a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;</p> <p><b>c)</b> a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;</p> <p><b>d)</b> a favore di altri soggetti: 8 per cento.</p> <p><b>2.</b> Se il beneficiario dei trasferimenti di cui al comma 1 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.</p> <p><b>3.</b> Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli <b>articoli da 68 a 73, e dell'articolo 422 commi 4,5,6 del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p><b>4.</b> Si applicano le riduzioni previste nell'<b>articolo 79</b> salvo quanto stabilito <b>nell'articolo 67 commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 48, comma 2, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</b> È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.</p> <p>N.d.r.: L'INVIM è stata definitivamente soppressa dall'articolo 8, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).</p> <p>N.d.r.: La previsione di cui al comma 2 si applica sia ai trasferimenti <i>mortis causa</i> (ex articolo 2, comma 48 del decreto legge n. 262 del 2006) che a quelli <i>inter vivos</i> a titolo gratuito (ex articolo 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006). Avendo trasfuso la previsione di cui al citato comma 48 nella sezione che disciplina l'imposta di successione, è stato qui riportato il richiamo al solo comma 49 confluito nel comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 56-bis Accertamento delle liberalità indirette</p> <p>1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;</p> <p>b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.</p> <p>2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.</p> <p>3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento.</p> <p>N.d.r.: disposizione ricondotta nel testo unico adempimenti e accertamento</p> <p style="text-align: center;">Articolo 57</p>	<p><b>5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 88</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Donazioni anteriori</p> <p>1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all'articolo 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.</p> <p><b>N.d.r.: le modifiche apportate al comma 1 tengono conto della evoluzione della normativa sulla determinazione della base imponibile e delle relative modalità di tassazione.</b></p> <p>2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 58 Disposizioni varie</p> <p>1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.</p> <p>2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nati e quelle a favore di enti</p>	<p style="text-align: center;">(ex articolo 57 TUS) Donazioni anteriori</p> <p>1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 87, di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 57, comma 3, ed escluse quelle indicate all'articolo 57, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'articolo 129 del testo unico adempimenti e accertamento e dell'articolo 90 del presente testo unico.</p> <p>Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.</p> <p>2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 15, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione da una a due volte la maggiore imposta dovuta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 89 (ex articolo 58 TUS) Disposizioni varie</p> <p>1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.</p> <p>2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nati si considerano sottoposte a condizione sospensiva.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>di cui all'articolo 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva.</p> <p>3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'articolo 45.</p> <p>4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'articolo 42, comma 1, lettere b), d) e g).</p> <p>5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.</p> <p><b>N.d.r.: la proposta di modifica al comma 2 è motivata dalla intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione o il riconoscimento per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (cfr. articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della L. 22 giugno 2000, n. 192).</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 59 Applicazione dell'imposta in misura fissa (Disposizione nuova)</p> <p>1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'articolo 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'Ufficio del registro l'attestazione prevista dall'articolo 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.</p> <p>2. [...] ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446))</p> <p>3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'articolo 57.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 59-bis Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico</p>	<p>3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'articolo 83.</p> <p>4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere b) e f) del testo unico versamenti e riscossione.</p> <p>5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 90 (ex articolo 59 TUS) Applicazione dell'imposta in misura fissa</p> <p>1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'articolo 66, lettera g), a condizione che sia presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate l'attestazione prevista dall'articolo 67, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 66.</p> <p>2. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'articolo 88.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 91 (ex articolo 59-bis TUS) Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui <b>all'articolo 59, comma 3</b>, le donazioni di veicoli di cui <b>all'articolo 12</b>, comma 1, lettera l).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 60 Rinvio (Articolo 56 D.P.R. n. 637/1972)</p> <p>1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'articolo 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione ricondotta, per settore d'ambito, nel testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 61 Consolidazione dell'usufrutto (Vedi Articolo 80, secondo comma, T.U. registro)</p> <p>1. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione non attuale</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 62 Agevolazioni</p> <p>1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.</p>	<p>1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui <b>all'articolo 90, comma 2</b>, le donazioni di veicoli di cui <b>all'articolo 66</b> comma 1, lettera l).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 92 Agevolazioni</p> <p>1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.</p>
<p><b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disciplina dell'imposta di bollo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Imposta di bollo</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;">OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1. Oggetto dell'imposta</p> <p>Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.</p> <p>Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2. Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso</p> <p>L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.</p> <p>Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'Ufficio del registro per la registrazione.</p> <p>Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2004, n. 311</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 280</p> <p>280. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p>Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento</p> <p style="text-align: center;">Articolo 93 (ex articolo 1 DPR n. 642 del 1972) Oggetto dell'imposta</p> <p>1. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, allegato 3.</p> <p>2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 94 (ex articolo 2 DPR n. 642 del 1972) Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso</p> <p>1. L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, allegato 3, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.</p> <p>2. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per la registrazione.</p> <p>3. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>N.d.r.: disposizione inserita nel nuovo n. 2-quater dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegato 3, così come riportata, tra gli atti soggetti ad euro 16,00: "Dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> Modi di pagamento</p> <p>1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della <b>tariffa allegata</b>:</p> <p>a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;</p> <p>b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.</p> <p>N.d.r.: l'aggiunta della lettera c) deriva dal fatto che l'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto la marca da bollo digitale (servizio @e.bollo) per le istanze trasmesse alla pubblica amministrazione. Le modalità di pagamento sono state disciplinate dal provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il Capo dipartimento della Funzione Pubblica.</p> <p>2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.</p> <p>3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al <b>presente decreto</b>, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.</p> <p>La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 95</b> (ex articolo 3 DPR n. 642 del 1972) Modi di pagamento</p> <p>1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa, <b>allegato 3</b>:</p> <p>a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;</p> <p>b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.</p> <p><b>c) in via telematica, con le modalità disposte dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, per le istanze trasmesse alla pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente.</b></p> <p>2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.</p> <p>3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - <b>allegato 3</b>, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 96</b> (ex articolo 4 DPR n. 642 del 1972) Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone</p> <p>1. La carta bollata è filigranata e reca impresso il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.</p> <p>La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.</p> <p>Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché' le modalità d'applicazione del visto per bollo.</p> <p>Con provvedimento del <b>direttore</b> dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5. Definizione di foglio, di pagina e di copia.</p> <p>Agli effetti del presente <b>decreto</b> e delle annesse tariffe e tabella:</p> <p>a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;</p> <p>b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.</p> <p>Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.</p> <p>Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6. Misura del tributo in caso d'uso.</p> <p>Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7.</p>	<p>relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.</p> <p>2. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.</p> <p>3. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché' le modalità d'applicazione del visto per bollo.</p> <p>4. Con provvedimento del <b>Direttore</b> dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 97 (ex articolo 5 DPR n. 642 del 1972) Definizione di foglio, di pagina e di copia</p> <p>1. Agli effetti del presente <b>titolo e della tariffa e tabella, allegato 3</b>:</p> <p>a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;</p> <p>b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.</p> <p>2. Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.</p> <p>3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 98 (ex articolo 6 DPR n. 642 del 1972) Misura del tributo in caso d'uso</p> <p>1. Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 8. Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.</p> <p>Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Carta bollata.</p> <p>Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.</p> <p>Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.</p> <p>È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.</p> <p>Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli <b>4 e 9</b> circa il numero delle linee di ciascun foglio.</p> <p>La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 99 (ex articolo 8 DPR n. 642 del 1972) Onere del tributo nei rapporti con lo Stato</p> <p>1. Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Modi di applicazione dell'imposta</p> <p style="text-align: center;">Articolo 100 (ex articolo 9 DPR n. 642 del 1972) Carta bollata</p> <p>1. Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.</p> <p>2. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.</p> <p>3. È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 101 (ex articolo 10 DPR n. 642 del 1972) Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario</p> <p>1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti <b>dagli articoli 96 e 100</b> circa il numero delle linee di ciascun foglio.</p> <p>2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>Bollo straordinario</b></p> <p>Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.</p> <p>È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 102</b> <b>(ex articolo 11 DPR n. 642 del 1972)</b> <b>Bollo straordinario</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.</li> <li>2. È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>Marche da bollo</b></p> <p>L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.</p> <p>Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.</p> <p>Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.</p> <p>È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 103</b> <b>(ex articolo 12 DPR n. 642 del 1972)</b> <b>Marche da bollo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.</li> <li>2. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.</li> <li>3. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.</li> <li>4. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13.</b> <b>Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio.</b></p> <p>Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.</p> <p>Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.</p> <p>In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:</p> <p>1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 104</b> <b>(ex articolo 13 DPR n. 642 del 1972)</b> <b>Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.</li> <li>2. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.</li> <li>3. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:</li> </ol> <p>1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;</p> <p>3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;</p> <p>4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;</p> <p>5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;</p> <p>6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;</p> <p>7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;</p> <p>8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;</p> <p>9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;</p> <p>10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi Uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;</p> <p>11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;</p> <p>12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;</p> <p>13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;</p> <p>14) le certificazioni dei pubblici Uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;</p> <p>15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Speciali modalità di pagamento</p>	<p>2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;</p> <p>3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;</p> <p>4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;</p> <p>5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;</p> <p>6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;</p> <p>7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;</p> <p>8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;</p> <p>9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;</p> <p>10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi Uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;</p> <p>11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;</p> <p>12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;</p> <p>13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;</p> <p>14) le certificazioni dei pubblici Uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;</p> <p>15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 105 (ex articolo 14 DPR n 642/1972) Speciali modalità di pagamento</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.</p> <p>L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, <b>dall'intendenza di finanza</b> nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.</p> <p>L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata <b>dall'intendente di finanza</b> e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata <b>anche dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso</b>.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Pagamento in modo virtuale</p> <p>Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, <b>l'intendente di finanza</b> può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.</p> <p>Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.</p> <p>Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.</p> <p><b>L'Ufficio del registro</b> competente per territorio, ricevuta <b>l'autorizzazione dell'intendenza di finanza</b>, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla</p>	<p>1. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> sono determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.</p> <p>2. L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, <b>dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.</p> <p>3. L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata <b>dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito il contribuente ha il domicilio fiscale</b>, e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche <b>dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 106 (ex articolo 15 DPR n. 642 del 1972) Pagamento in modo virtuale</p> <p>1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, la <b>Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito il contribuente ha il domicilio fiscale</b> può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.</p> <p>2. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.</p> <p>3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.</p> <p>4. <b>L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente per territorio, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.</p> <p>Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare <b>all'Ufficio del registro</b> una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><b>L'Ufficio del registro</b>, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.</p> <p>Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'Ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'Ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'Ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.</p> <p>L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.</p> <p>L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta <b>all'intendenza di finanza</b> presentando contemporaneamente la</p>	<p>dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.</p> <p>5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>6. <b>L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.</p> <p>7. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'Ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'Ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'Ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.</p> <p>8. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.</p> <p>9. L'interessato che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dichiarazione di cui al <b>quinto</b> comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.</p> <p>Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15-bis. Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti</p> <p>1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi <b>dell'articolo 15</b>. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.</p> <p>2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui <b>all'articolo 15, quinto comma</b>, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma <b>dell'articolo 15</b> è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:</p> <p>a) la società Poste italiane S.p.a.;</p> <p>b) le banche;</p> <p>c) le società di gestione del risparmio;</p> <p>d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) le società di intermediazione mobiliare;</p> <p>f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;</p> <p>g) le imprese di assicurazioni</p>	<p><b>competente</b> presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al comma <b>5</b> per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.</p> <p>10. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 107 (ex articolo 15-bis DPR n. 642 del 1972) Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti</p> <p>1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata <b>ai sensi dell'articolo 106</b>. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.</p> <p>2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui <b>all'articolo 106, comma 5</b>, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al <b>comma 6 dell'articolo 106</b> è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:</p> <p>a) la società Poste italiane S.p.a.;</p> <p>b) le banche;</p> <p>c) le società di gestione del risparmio;</p> <p>d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) le società di intermediazione mobiliare;</p> <p>f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;</p> <p>g) le imprese di assicurazioni</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p data-bbox="140 636 769 703"><b>Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58</b></p> <p data-bbox="344 741 564 770">Articolo 12-novies</p> <p data-bbox="124 815 785 2058">1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del <b>Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo <b>13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi</p>	<p data-bbox="1043 210 1193 239"><b>Articolo 108</b></p> <p data-bbox="817 244 1422 344"><b>Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari</b></p> <p data-bbox="810 387 1430 560"><b>1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è assolta secondo le modalità definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.</b></p> <p data-bbox="1043 674 1193 703">Articolo 109</p> <p data-bbox="850 707 1390 739">(ex articolo 12-novies del D.L. n. 34 del 2019)</p> <p data-bbox="863 743 1377 775"><b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b></p> <p data-bbox="810 815 1430 2058">1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al <b>presente titolo</b>. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi <b>dell'articolo 38, comma 1 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b>, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p><b>Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157</b></p> <p>Articolo 17 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</p> <p>(...)</p> <p><b>1-bis.</b> Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:</p> <p>a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;</p> <p>b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.</p> <p>Articolo 16. Riscossione coattiva</p> <p>Per la riscossione coattiva delle imposte, delle <b>soprattasse e delle pene pecuniarie</b> si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.</p> <p>Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'articolo <b>36</b> della tariffa allegata al presente decreto.</p> <p><b>N.d.r.: il testo del richiamato articolo 36 della tariffa non più in vigore è stato, in sostanza, sostituito dall'articolo 21 della nuova tariffa.</b></p>	<p>sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p><b>2.</b> Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:</p> <p>a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;</p> <p>b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.</p> <p>Articolo 110 (ex articolo 16 DPR n. 642/1972) Riscossione coattiva</p> <p>1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle <b>sanzioni</b> si applicano le disposizioni del <b>testo unico versamenti e riscossione</b>.</p> <p>2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'articolo <b>21</b> della tariffa, parte I, <b>allegato 3</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b></p> <p style="text-align: center;">ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA È PRENOTATA A DEBITO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17. Atti dei procedimenti giurisdizionali.</p> <p>Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito. <i>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113.))</i> <i>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113))</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato</p> <p>Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b></p> <p style="text-align: center;">EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA</p> <p style="text-align: center;">OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19 Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici Ufficiali</p> <p>Salvo quanto disposto dai successivi <b>articoli 20 e 21</b>, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici Ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché' gli arbitri non possono rifiutarsi di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b></p> <p style="text-align: center;">Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito</p> <p style="text-align: center;">Articolo 111 (ex articolo 17 DPR n. 642/1972) Atti dei procedimenti giurisdizionali</p> <p>1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 112 (ex articolo 18 DPR n. 642 del 1972) Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato</p> <p>1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b></p> <p style="text-align: center;">Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta</p> <p style="text-align: center;">Obblighi, divieti, solidarietà</p> <p style="text-align: center;">Articolo 113 (ex articolo 19 DPR n. 642 del 1972) Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici Ufficiali</p> <p>1. Salvo quanto disposto dai successivi <b>articoli 114 e 115</b>, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici Ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché' gli</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo</p> <p>La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'Ufficio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21. Obblighi dei pubblici Ufficiali per gli atti di protesto cambiario</p> <p>I notai, gli Ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'Ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22. Solidarietà.</p>	<p>arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 119, al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 114 (ex art 20 del DPR 642 del 1972) Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo</p> <p>1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. 2. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. 3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'Ufficio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 115 (ex articolo 21 D.P.R. n. 642 del 1972) Obblighi dei pubblici Ufficiali per gli atti di protesto cambiario</p> <p>1. I notai, gli Ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'Ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 116 (ex articolo 22 DPR n. 642 del 1972) Solidarietà</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:</p> <p>1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente <b>decreto</b> ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;</p> <p>2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'<b>articolo 2</b>, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.</p> <p>La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente <b>decreto</b>, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti <b>all'Ufficio del registro</b> e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore. <i>COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Comma 1108</p> <p>Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi <b>dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23. Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni</p> <p>I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.</p>	<p>1. Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:</p> <p>1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente <b>titolo</b> ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;</p> <p>2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'<b>articolo 94</b> di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.</p> <p>2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente <b>titolo</b>, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.</p> <p><b>3.</b> Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, <b>ai sensi dell'articolo 116</b>, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 117 (ex articolo 23 del DPR n. 642 del 1972) Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni</p> <p>1. I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V SANZIONI</b></p> <p><b>N.d.r.: le disposizioni del presente titolo (artt. da 24 a 27) sono ricondotte, per settore d'ambito, nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b> Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria</p> <p>Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria <b>o dai conservatori dei registri immobiliari</b> e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste <b>dagli articoli precedenti</b> si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.</p> <p><b>N.d.r.: il riferimento ai conservatori dei registri immobiliari non è più attuale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto</p> <p>Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli <b>Uffici del registro</b> mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.</p> <p>Nell'ipotesi prevista dall'<b>articolo 19</b> la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata <b>all'Ufficio del registro</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b> Irreperibilità di valori bollati.</p> <p>È ammesso corrispondere l'imposta <b>direttamente agli</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 118</b> (ex articolo 30 DPR n. 642 del 1972) Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria</p> <p>1. Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste <b>dal testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b> si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 119</b> (ex articolo 31 DPR n. 642 del 1972) Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto</p> <p>1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. 2. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli <b>Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa. 3. Nell'ipotesi prevista dall'<b>articolo 113</b> la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 120</b> (ex articolo 32 DPR n. 642 del 1972) Irreperibilità di valori bollati</p> <p>1. È ammesso corrispondere l'imposta mediante</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.</p> <p>Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.</p> <p>È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'Ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.</p> <p>Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.</p> <p><b>N.d.r.: la modifica del comma 1 è dovuta al fatto che non è più previsto il pagamento dell'imposta direttamente agli Uffici. Inoltre, il pagamento tramite bollettino postale è stato disciplinato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2001 che prevede, in caso di impossibilità di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo, il pagamento tramite bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b></p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 33. Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria</p> <p>Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.</p>	<p>versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.</p> <p>2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.</p> <p>3. È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al comma 1 e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.</p> <p>4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo V</b></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 121 (ex articolo 33 DPR n. 642 del 1972) Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria</p> <p><b>1. Per</b> le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente titolo, il contribuente può presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria competente secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria o, in alternativa, può presentare ricorso amministrativo all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito ha il domicilio fiscale.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.</p> <p>Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34. (<i>ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473</i>)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35. Organi competenti all'accertamento delle violazioni</p> <p>L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli Uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli Uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli Uffici stessi.</p> <p>I soggetti indicati nell'articolo 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli Ufficiali ed agenti della polizia tributaria.</p>	<p><b>L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate decide</b> con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte e sanzioni supera <b>euro 51, 65</b>.</p> <p><b>2.</b> Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive <b>dell'Agenzia delle entrate</b> è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.</p> <p><b>3.</b> Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. L'autorità amministrativa, adita a norma del comma 1, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.</p> <p><b>4.</b> Avverso le decisioni definitive <b>del Ministero e dell'Agenzia delle entrate</b> di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso <b>amministrativo</b> non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.</p> <p>I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione ricondotta nel testo unico adempimenti e accertamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 36. Modalità di accertamento delle violazioni.</p> <p>Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurre o farne constare il contenuto nel verbale, nonché' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di Ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione ricondotta nel testo unico adempimenti e accertamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 37. Termini di decadenza - Rimborsi.</p> <p>L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale. Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'Ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione ricondotta nel testo unico adempimenti e accertamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 38. Ripartizione delle pene pecuniarie</p> <p>Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente <b>decreto</b> sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b> VENDITA DEI VALORI BOLLATI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 39. Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.</p> <p>La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli Uffici autorizzati con apposito <b>decreto dell'intendente di finanza</b>. Il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 122 (ex articolo 38 DPR n. 642 del 1972) Ripartizione delle sanzioni amministrative</p> <p>1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente <b>titolo</b> sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> Vendita dei valori bollati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 123 (ex articolo 39 DPR n. 642 del 1972) Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.</p> <p>1. La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli Uffici autorizzati con apposito <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli Ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.</p> <p>Ai soggetti di cui al <b>primo comma</b> compete l'aggio calcolato:</p> <p>a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella seguente misura:</p> <p>1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;  2) Ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;  3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;</p> <p>b) sulle somme rimosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui <b>all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis</b>), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal <b>primo comma</b> del presente articolo.</p> <p>Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.</p> <p><b>Il Ministro delle finanze può con proprio decreto</b>, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente <b>dagli Uffici del registro</b> e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.</p> <p><b>Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto</b>, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.</p> <p>I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti. I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con <b>decreto del Ministro delle finanze</b>.</p>	<p><b>delle entrate</b>. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli Ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.</p> <p>2. Ai soggetti di cui al <b>comma 1</b> compete l'aggio calcolato:</p> <p>a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella seguente misura:</p> <p>1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 2) Ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;  3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;</p> <p>b) sulle somme rimosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo <b>95, comma 1, lettera a)</b>, nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal <b>comma 1</b> del presente articolo.</p> <p>3. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.</p> <p>4. <b>L'Agenzia delle entrate può, con provvedimento del Direttore</b>, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente <b>dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.</p> <p>5. <b>L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore, stabilisce</b> i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.</p> <p>6. I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti. I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata <b>dall'intendente di finanza</b> qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.</p> <p>L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata <b>dall'intendente di finanza</b> per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.</p> <p>Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata <b>all'Intendenza di Finanza</b> entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.</p> <p>Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli Uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal <b>Ministero delle finanze</b>, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.</p> <p>Il <b>Ministro delle finanze</b> può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.</p> <p>Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché' dell'aggio spettante alle persone, Uffici ed enti indicati nel <b>secondo e quarto comma</b>.</p> <p>Il <b>Ministro delle finanze</b>, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma <b>dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468</b>, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.</p> <p><b>N.d.r.: Il rinvio all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 deve intendersi riferito all'articolo 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).</b></p>	<p><b>entrate.</b></p> <p>7. L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata <b>dall'Agenzia delle entrate</b> qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.</p> <p>8. L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata <b>dall'Agenzia delle entrate</b> per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.</p> <p>9. Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata <b>all'Agenzia delle entrate</b> entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.</p> <p>10. Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli Uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.</p> <p>11. <b>Il Ministro dell'economia e delle finanze</b> può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.</p> <p>12. Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché' dell'aggio spettante alle persone, Uffici ed enti indicati nei <b>commi 2 e 4</b>.</p> <p>13. <b>Il Ministro dell'economia e delle finanze</b>, al fine di assicurare, ai sensi del <b>dell'articolo 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</b>, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 40 Disposizioni transitorie.</p> <p>Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegata al presente <b>decreto</b>, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'articolo 9 o del <b>sesto</b> comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le cambiali di cui al <b>primo</b> comma dell'articolo 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al <b>secondo</b> comma dello stesso articolo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 41. Integrazione dei valori</p> <p>I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 12.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione transitoria non più attuale</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 42.</p> <p>Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p><b>N.d.r.: disposizione transitoria non più attuale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo VII</b> Disposizioni transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 124 (ex articolo 40 DPR n. 642 del 1972) Disposizioni transitorie</p> <p><b>1.</b> Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella <b>di cui all'allegato 3</b>, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'articolo 9 o del comma <b>6</b> dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le cambiali di cui al comma <b>1</b> dell'articolo 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al comma <b>2</b> dello stesso articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto legge 6 dicembre 2011, 201</b> (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19, commi da 6 a 12, Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché'</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>Imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 125 (ex articolo 19, commi da 6 a 12, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero</p> <p><b>6.</b> Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-<i>bis</i> del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.</p> <p><b>7.</b> L'imposta di cui al <b>comma 6</b> è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.</b></p> <p><b>8.</b> Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al <b>comma 6</b> dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute <b>nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.</b> Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.</p> <p><b>9.</b> Gli intermediari di cui al <b>comma 8</b> segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo <b>comma 8.</b> Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi <b>dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</b></p> <p><b>10.</b> Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al <b>comma 6</b> si applica una sanzione pari all'importo non versato.</p> <p><b>11.</b> Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al <b>comma 6</b> nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia <b>di imposta di bollo</b></p>	<p><b>Attività finanziarie oggetto di emersione</b></p> <p><b>1.</b> Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-<i>bis</i> del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.</p> <p><b>2.</b> L'imposta di cui al <b>comma 1</b> è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i> dell'articolo 13 della tariffa <b>allegato 3.</b></p> <p><b>3.</b> Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al <b>comma 1</b> dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute <b>nel Titolo I del testo unico versamenti e riscossione.</b> Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.</p> <p><b>4.</b> Gli intermediari di cui al <b>comma 3</b> segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo <b>comma 3.</b> Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi <b>dell'articolo 125 del testo unico versamenti e riscossione.</b></p> <p><b>5.</b> Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al <b>comma 1</b> si applica una sanzione pari all'importo non versato.</p> <p><b>6.</b> Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al <b>comma 1</b> nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di <b>imposta sui</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>sui redditi.</p> <p>12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.</p> <p><b>Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214</b></p> <p>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</p> <p>Articolo 19, commi da 18 a 22</p> <p><b>18.</b> A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo.</p> <p><b>18-bis.</b> Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.</p> <p><b>19.</b> L'imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.</p> <p><b>20.</b> L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i</p>	<p><b>redditi.</b></p> <p><b>TITOLO VI</b></p> <p><b>Imposta sul valore delle attività finanziarie estere</b></p> <p>Articolo 126 (ex articolo 19, commi da 18 a 22, decreto legge 6 dicembre 2011, 201)</p> <p><b>Prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio</b></p> <p>A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa, allegato 3, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.</p> <p><b>2.</b> Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 158, comma 1 del testo unico adempimenti e accertamento.</p> <p><b>3.</b> L'imposta di cui al comma 1 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.</p> <p><b>4.</b> L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2023, n. 213</b> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 91, lettera b)</p> <p><b>20-bis.</b> L'imposta di cui al <b>comma 18</b> è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 107 del 10 maggio 1999.</p> <p><b>21.</b> Dall'imposta di cui al <b>comma 18</b> si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.</p> <p><b>22.</b> Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al <b>comma 18</b> si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.</p> <p><b>23.</b> Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei <b>commi da 6 a 22.</b></p> <p><b>N.d.r.: nel comma 4 viene eliminato il riferimento non più attuale alle aliquote applicabili nel 2012 e 2013.</b></p> <p><b>Ndr: il comma 5 viene inserito in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 91, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</b></p>	<p>prevista <b>dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegato 3.</b> Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.</p> <p><b>5.</b> L'imposta di cui al <b>comma 1</b> è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 107 del 10 maggio 1999.</p> <p><b>6.</b> Dall'imposta di cui al <b>comma 1</b> si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.</p> <p><b>7.</b> Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al <b>comma 1</b> si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.</p> <p><b>8.</b> Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione <b>degli articoli 125 e 126</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Legge 25 gennaio 1994, n. 86</b> Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 bis, comma 11 (Fondi istituiti con apporto di beni immobili)</p> <p>11. Per l'insieme degli <b>apporti di cui al comma 1</b> e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e <b>dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili</b>, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata <b>dall'ufficio del registro</b> a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84.</b> Riordino della legislazione in materia portuale</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 (Agevolazioni fiscali)</p> <p>1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'art. 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p> <p>2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione <b>dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.</b></p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaoli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b> <b>Regimi sostitutivi</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 127 (ex articolo 14 bis, comma 11, legge 25 gennaio 1994, n. 86). Fondi istituiti con apporto di beni immobili</p> <p>1. Per l'insieme degli <b>apporti di beni immobili</b> di cui <b>all'articolo 14-bis, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 86</b>, e delle eventuali successive retrocessioni di cui <b>all'articolo 14-bis, comma 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86</b>, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, <b>un'imposta sostitutiva di euro 516,46</b> che è liquidata <b>dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 128 (ex articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84). <b>Trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali</b></p> <p>1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, <b>si applica il disposto dell'articolo 160 del testo unico imposte sui redditi.</b></p> <p>2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaoli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> <b>Disposizioni finali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 129</b> <b>Abrogazioni</b></p> <p><b>1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:</b></p> <p>articoli da 1 a 23, da 30 a 35, da 38 a 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articoli da 1 a 8, da 20 a 50, da 62 a 68, e da 79 a 81 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articoli da 1 a 3, da 5 a 26, da 43 a 46, da 48 a 49, 56, da 57 a 59-bis, da 61 a 62 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articoli da 1 a 5, 8,10, 12, e da 18 a 21 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; articolo 14-bis, comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; articolo 9, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 66, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 9, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; articolo 73, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 13, comma 51 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; articolo 1, comma 280 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 2, commi 48, 49, 49-bis, 51 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; articolo 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; articolo 19, commi da 6 a 12 e da 18 a 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; articolo 1, comma 158 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 12-novies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 1, comma 813, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, comma 1108 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 2, comma 1 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>103; articolo 1, comma 91, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p> <p>2. In considerazione della natura compilativa del presente testo unico i riferimenti alle disposizioni abrogate di cui al comma 1 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni recepite nel testo unico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Allegati</b></p> <p><b>Allegato 1 Imposta di registro:</b>  <b>Tariffa</b>  <b>Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso</b>  <b>Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso</b>  <b>Tabella</b>  <b>Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione</b></p> <p><b>Allegato 2 Imposte ipotecaria e catastale</b>  <b>Tariffa</b>  <b>Tabella</b></p> <p><b>Allegato 3 Imposta di bollo</b>  <b>Tariffa</b>  <b>Parte I Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine</b>  <b>Parte II Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso</b>  <b>Tabella Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo</b></p>

<p><b>Tariffa</b></p> <p><b>Parte prima</b>  <b>Atti soggetti a registrazione in termine fisso</b>  <b>Tariffa - Parte prima - Articolo 1</b></p> <p>1.  Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9%</p> <p>Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2%</p> <p>Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento</p> <p><b>Art. 10 D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23</b></p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.</p> <p>3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.</p> <p>Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento</p> <p>N.d.r.: Il capoverso sui trasferimenti di case acquisite in locazione finanziaria, così come la collegata nota II-sexies non sono più in vigore dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 1, comma 84 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p><b>Tariffa</b></p> <p><b>Parte prima</b>  <b>Atti soggetti a registrazione in termine fisso</b>  <b>Tariffa - Parte prima - Articolo 1</b></p> <p>1.  Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9%</p> <p>Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2%</p> <p>Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.</p> <p>3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.</p>
--	---

Note:

I) [abrogata]

II) [abrogata]

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza **o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano**. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si

Note:

I) [abrogata]

II) [abrogata]

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza **o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento**. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si

realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una **sovratassa** pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui **al comma 4 dell'articolo 55** del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

**4-bis.** L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.

II-ter)

II-quater)

II-quinqüies)

**II-sexies)** Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo

realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una **sanzione amministrativa** pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al **comma 4 dell'articolo 82 del testo unico versamenti e riscossione** del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

**5.** L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.

dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.

**N.d.r.: la modifica al comma 1, lettera a) della nota II-bis è stata inserita dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69.**

#### **Articolo 7 Legge 23 dicembre 1998, n. 448**

#### **Disposizioni in materia di credito di imposta prima casa**

**1.** Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

**2.** Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

**Legge 21 novembre 2000, n. 342**

#### **Articolo 66**

**6.** Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegato 1, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

**7.** Il credito d'imposta di cui al comma 6 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.  
(...)

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 2

1. Atti di cui al primo comma dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 3%  
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane euro 200,00

2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7 euro 200,00

#### Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

#### Articolo 1

813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. (...)

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 3

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 1%

8. Ai fini della determinazione dell'aliquota del 2 per cento da applicare ai trasferimenti di unità abitative ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla presente nota II-bis.

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 2

1. Atti di cui al primo comma dell'articolo 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo articolo 7 3%  
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane euro 200,00

2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo articolo 7 euro 200,00

3. Trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati: euro 10,00.

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 3

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo articolo 7 1%

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui **all'art. 1**

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa euro 200,00

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto: le stesse imposte di cui al successivo **art. 7**

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della **tabella**, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 200,00

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 200,00

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società euro 200,00

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 200,00

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 200,00

2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a)

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui **all'articolo 1**

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa euro 200,00

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto: le stesse imposte di cui al successivo **articolo 7**

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della **tabella allegato 1**, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 200,00

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 200,00

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società euro 200,00

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 200,00

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 200,00

2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a)

- e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa  
euro 200,00
- f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del Testo unico euro 200,00
- g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 200,00

**Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326**

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

Articolo 13, comma 51

**51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.**

Note:

I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 200,00 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

**Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240**

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Articolo 12, comma 3  
(Imposte indirette)

- e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa  
euro 200,00
- f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'articolo 4 del Testo unico euro 200,00
- g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 200,00

**h) fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 settembre 2003, n. 269: euro 200,00**

Note:

I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 11 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella allegato 1.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 200,00 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

3. Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 5

1. Locazione e affitti di beni immobili:

a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0,50%  
a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 1%

b) in ogni altro caso 2%

2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2%

3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50%

4. Contratti di comodato di beni immobili euro 200,00

NOTE

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00

II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 6

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e

**VI) Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g), scontano l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale in misura fissa.**

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 5

1. Locazione e affitti di beni immobili:

a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0,50%  
a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 44, comma 1, n. 8) del testo unico Iva 1%

b) in ogni altro caso 2%

2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2%

3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50%

4. Contratti di comodato di beni immobili euro 200,00

NOTE

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00

II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 124, comma 4, del testo unico adempimenti e accertamento l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 6

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e

personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge  
0,50%

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 7

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

a) soppressa

b) " "

c) " "

d) " "

e) " "

f) unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro  
71,00

b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro  
142,00

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro  
404,00

b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro  
607,00

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro  
809,00

d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro  
1.011,00

3) navi euro 5.055,00

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 8

1. Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%

personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge  
0,50%

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 7

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro  
71,00

b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro  
142,00

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro  
404,00

b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro  
607,00

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro  
809,00

d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro  
1.011,00

3) navi euro 5.055,00

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 8

1. Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%

<p>c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1%</p> <p>d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 200,00</p> <p>e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 200,00</p> <p>f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni euro 200,00</p> <p>g) di omologazione euro 200,00</p> <p>1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento</p> <p>Note:</p> <p>I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del Codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.</p> <p>II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico.</p> <p>II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 23 dicembre 1999, n. 488</b> Articolo 9</p> <p>(...)</p> <p>9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b> Articolo 73</p> <p>(...)</p>	<p>c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1%</p> <p>d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 200,00</p> <p>e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 200,00</p> <p>f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni euro 200,00</p> <p>g) di omologazione euro 200,00</p> <p>1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento</p> <p>Note:</p> <p>I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 644 del Codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.</p> <p>II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico.</p> <p>II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa allegato 1.</p> <p>III) i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.646 sono esenti dall'imposta di registro.</p>
---	---

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 8-bis

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.

1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento.

#### NOTE

l) Per le cessioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto  
N,d.r.: i commi 1-bis e 1-ter non sono più in vigore dal 1° gennaio 2021 come previsto dall'articolo 1, comma 84 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 9

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 3%

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 10

1. Contratti preliminari di ogni specie euro 200,00

Nota:

**IV) I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.**

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 8-bis

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 44, comma 1, n. 10) del testo unico IVA: 4 per cento.

#### NOTE

l) Per le cessioni di cui al comma 1, l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 9

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 3%

#### Tariffa - Parte prima - Articolo 10

1. Contratti preliminari di ogni specie euro 200,00

Nota:

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli **artt. 5, secondo comma, e 40 del Testo unico** si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

#### **Tariffa - Parte prima - Articolo 11**

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui **all'art. 8 della tabella** o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa euro 200,00

#### **Tariffa - Parte prima - Articolo 11-bis**

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: euro 200,00

#### **Tariffa - Parte prima - Articolo 11-ter**

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private euro 200,00

#### **Tariffa**

##### **Parte seconda**

##### **Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso**

#### **Tariffa - Parte seconda - Articolo 1**

1. Atti indicati:  
a) negli artt. 2, comma **primo**, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal Codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente articolo 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli **articoli 5, comma 2, e 29 del testo unico** si applica il precedente articolo 9. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo

#### **Tariffa - Parte prima - Articolo 11**

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'articolo 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui **all'articolo 8 della tabella allegato 1** o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa euro 200,00

#### **Tariffa - Parte prima - Articolo 11-bis**

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: euro 200,00

#### **Tariffa - Parte prima - Articolo 11-ter**

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private euro 200,00

#### **Tariffa**

##### **Parte seconda**

##### **Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso**

#### **Tariffa - Parte seconda - Articolo 1**

1. Atti indicati:  
a) negli articoli 2, comma **1**, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal Codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento

reali o personali sulle stesse le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima b) nell'art. 5, comma **secondo**, del Testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto euro 200,00

**NOTA**

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 2**

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 **della tariffa, parte I**, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella euro 200,00

2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 2-bis**

1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 3**

1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili euro 200,00

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 4**

1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili euro 200,00

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 5**

reali o personali sulle stesse le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima b) nell'articolo 5, comma **2**, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto euro 200,00

**NOTA**

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 2**

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 **della tariffa, parte I, allegato 1** quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella euro 200,00

2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nell'articolo 8 della parte prima.

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 2-bis**

1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 3**

1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili euro 200,00

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 4**

1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili euro 200,00

**Tariffa - Parte seconda - Articolo 5**

<p>1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate    0,50%</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 6</b></p> <p>1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 7</b></p> <p>1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati <b>nell'art. 1</b> della parte prima    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 8</b></p> <p>1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche Amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 9</b></p> <p>1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditalamento    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 10</b></p> <p>1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette ad imposta sul valore aggiunto    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 11</b></p> <p>1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del Testo unico:  a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'<b>art. 40</b> del Testo unico    euro 200,00  b) in ogni altro caso    le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato</p>	<p>1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate    0,50%</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 6</b></p> <p>1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 7</b></p> <p>1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati <b>nell'articolo 1</b> della parte prima    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 8</b></p> <p>1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche Amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 9</b></p> <p>1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditalamento    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 10</b></p> <p>1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette ad imposta sul valore aggiunto    euro 200,00</p> <p><b>Tariffa - Parte seconda - Articolo 11</b></p> <p>1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'articolo 2 del Testo unico:  a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'articolo <b>29</b> del testo unico    euro 200,00  b) in ogni altro caso    le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato</p>
---	---

<p><b>Tabella</b></p> <p><b>Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione</b></p> <p><b>Tabella - Articolo 1</b></p> <p>1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.</p> <p><b>Tabella - Articolo 2</b></p> <p>1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, delle <b>Commissioni tributarie</b> e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.</p> <p><b>Tabella - Articolo 3</b></p> <p>1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:</p> <p>a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;</p> <p>b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.</p> <p>Nota: Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente Ufficio <b>delle imposte</b> attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.</p> <p><b>Tabella - Articolo 4</b></p> <p>1. Atti di ultima volontà.</p> <p><b>Tabella - Articolo 5</b></p> <p>1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla</p>	<p><b>Tabella</b></p> <p><b>Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione</b></p> <p><b>Tabella - Articolo 1</b></p> <p>1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.</p> <p><b>Tabella - Articolo 2</b></p> <p>1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, delle <b>Corti di giustizia tributaria</b> e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.</p> <p><b>Tabella - Articolo 3</b></p> <p>1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:</p> <p>a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;</p> <p>b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.</p> <p>Nota: Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente <b>Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.</p> <p><b>Tabella - Articolo 4</b></p> <p>1. Atti di ultima volontà.</p> <p><b>Tabella - Articolo 5</b></p> <p>1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla</p>
--	--

concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

#### **Tabella - Articolo 6**

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

#### **Tabella - Articolo 7**

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

#### **Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410,**

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare

#### **Articolo 9**

**1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall' articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86**

#### **Tabella - Articolo 8**

concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

#### **Tabella - Articolo 6**

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

#### **Tabella - Articolo 7**

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

**2. La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall' articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.**

#### **Tabella - Articolo 8**

1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel primo comma si applicano rispettivamente gli artt. 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

#### **Tabella - Articolo 9**

1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

#### **Tabella - Articolo 10**

1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

#### **Tabella - Articolo 11**

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

#### **Tabella - Articolo 11-bis**

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

#### **Tabella - Articolo 11-ter**

1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegato 1 e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda, allegato 1.

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel primo comma si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima allegato 1 e l'articolo 2 della parte seconda della tariffa allegato 1.

#### **Tabella - Articolo 9**

1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa allegato 1 diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

#### **Tabella - Articolo 10**

1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei giudici di pace; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

#### **Tabella - Articolo 11**

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

#### **Tabella - Articolo 11-bis**

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

#### **Tabella - Articolo 11-ter**

1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

#### Tabella - Articolo 11-quater

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento (come previsto dal DM 13 dicembre 2022).

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	19
da 21 a 30	18
da 31 a 40	17
da 41 a 45	16
da 46 a 50	15
da 51 a 53	14
da 54 a 56	13
da 57 a 60	12
da 61 a 63	11
da 64 a 66	10
da 67 a 69	9
da 70 a 72	8
da 73 a 75	7
da 76 a 78	6
da 79 a 82	5
da 83 a 86	4
da 87 a 92	3
da 93 a 99	2

N.d.r.: il prospetto dei coefficienti è stato aggiornato dall'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2023.

1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

#### Tabella - Articolo 11-quater

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento (come previsto dal DM 21 dicembre 2023).

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18
da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

## TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. ORD.	OPERAZIONI	TARIFFA IN EURO	NOTE
1	Esecuzione di formalità		
1.1.	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2.	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare <b>ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate</b>	55,00	
2.1.	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile	55,00	
2.1.1.	ricerca su base informativa:	7,00	L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
	per ogni nominativo richiesto;	7,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
	ovvero		
	per ciascuna unità immobiliare richiesta;	7,00	
	ovvero		
	per ciascuna richiesta congiunta	7,00	
2.1.2.	per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico	3,50	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3.	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è

				consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
	2.1.4.	per ogni titolo stampato per ogni nota stampata	8,00 4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
	2.1.5.	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
	2.1.6.	tentativo di accesso non produttivo	0,15	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore <b>dell'Agenzia delle entrate.</b>
3		Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
	3.1.	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4		Certificazione:		
	4.1.	certificati ipotecari	20,00	
	4.1.1.	per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
	4.1.2.	per ogni nota visionata dall'Ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
	4.2.	rilascio di copia		
	4.2.1.	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

	4.3.	altre certificazioni		
	4.3.1.	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
5		Note d'ufficio		
	5.1.	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile	10,00	
6		Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno		
	6.1.	per ogni soggetto:	0,15	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto.



**TARIFFA**

Art.	Indicazione della formalità	Imposte dovute		Note
		Fisse	Proporzionali per ogni euro 100	
1	<p>Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui <b>all'articolo 51 del testo unico</b></p> <p><b>N.d.r.:</b> la previsione dell'imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2 per cento in relazione ai trasferimenti immobiliari non soggetti ad IVA è da ritenersi superata in ragione della previsione recata dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che stabilisce per tali atti (soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale) l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.</p>	2		<p>L'imposta si applica nella misura fissa di euro 200,00 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><b>Articolo 69, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342</b></p> <p>Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate <b>nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso</b> e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione <b>dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</b></p> <p>Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa <b>di euro 200,00</b> per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione <b>ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9</b>, e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano</p>

				i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, <b>secondo periodo, della tariffa, parte prima, allegato 1.</b>
1-bis	<p>Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'<b>articolo 44, comma 1, n. 10) del testo unico iva</b> anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, <b>ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati</b></p> <p>N.d.r.: la parte relativa ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati è da ritenersi superata in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha, tra l'altro riscritto l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR. In tal senso cfr. Circolare 21 febbraio 2014, n. 2, par. 1.4.</p>	3		
2	<p><b>Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge</b></p> <p>N.d.r.: tale previsione è da ritenersi (in parte) superata in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha, tra l'altro riscritto l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR. In tal senso cfr. Circolare 21 febbraio 2014, n. 2, par. 1.4.</p>	euro 200,00		

3	Trascrizioni di cui al precedente <b>articolo</b> 1 per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato	euro 200,00		
4	Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all' <b>articolo</b> 2645-bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione	euro 200,00		Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'articolo 1
5	Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile	euro 200,00		
6	Iscrizioni e rinnovazioni		2	Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà
7	Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione	euro 200,00		
8	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale	euro 200,00		
9	Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo		2	
10	Annotazioni e iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario		0,50	
11	Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la	euro 200,00		

	cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale			
12	Annotazioni per restrizione di ipoteca		0,50	L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro
13	Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno		0,50	L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.
14	Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata	euro	200,00	

## TABELLA

### Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo

#### Articolo 1.

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

#### Articolo 2.

Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

#### Articolo 3.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui all'articolo 21 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

#### Articolo 4.

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista **dall'articolo 111 del testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti**.

#### Articolo 5.

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle **Corti di giustizia tributaria** nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'**articolo** 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

#### Articolo 6.

Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa, **allegato 3** riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

#### Articolo 6-bis.

Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

#### Articolo 7.

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, dell'**allegato 3**; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

#### Articolo 8.

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'**articolo 15** del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

**N.d.r.: il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 è abrogato. Occorre modificare la previsione ed aggiornarla alla legislazione vigente.**

#### Articolo 8-bis.

Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

#### Articolo 8-ter.

Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

#### Articolo 9.

Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

#### Articolo 10.

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

#### Articolo 11.

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

## Articolo 12.

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

**N.d.r.: La previsione di cui al n. 4 deve intendersi tacitamente abrogata dall'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (come precisato con circolare 31 ottobre 2001, n. 94).**

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

## Articolo 13.

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'**articolo** 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

**N.d.r.: il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 è abrogato. Occorre modificare la previsione ed aggiornarla alla legislazione vigente.**

## Articolo 13-bis.

Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

## Articolo 14.

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli **articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

#### Articolo 15.

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

#### Articolo 16.

Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

#### Articolo 17.

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

#### Articolo 18.

Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

- a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) per gli indigenti.

#### Articolo 19.

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

#### Articolo 20.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427

#### Articolo 21.

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

#### Articolo 21-bis.

Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

#### Articolo 22.

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

#### Articolo 23.

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

#### Articolo 24.

Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

#### Articolo 25.

Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui **all'articolo 2161** del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

#### Articolo 26.

Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

#### Articolo 27.

Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

#### Articolo 27-bis.

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

#### Articolo 27-ter.

Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

#### Articolo 27-quater.

Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

#### Articolo 28.

Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



## TARIFFA

### Parte I

#### Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

##### Articolo della tariffa 1

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio	euro 16,00		1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016,

				emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
<p>1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di volta da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'<b>articolo</b> 2678 del codice civile:</p> <p>1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché</p>				<p>1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.</p>

<p>atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:</p>	<p>euro 230,00</p>			
<p>2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:</p>	<p>euro 300,00</p>			<p>2.Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.</p>
<p>3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari:</p>	<p>euro 155,00</p>			
<p>4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:</p>	<p>euro 225,00</p>			
<p>5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario</p>				

<p>(regio decreto 28 marzo 1929, n. 499):</p> <p>6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:</p>	<p>euro 125,00</p> <p>euro 195,00</p>			
<p>1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:</p>	<p>euro 156,00</p>			
<p>1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:</p> <p>2) per le procure, deleghe e simili:</p>	<p>euro 30,00</p>			



<p>presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68</p>	<p><b>N.d.r. Tale ultimo rinvio normativo sostituisce il già richiamato ed abrogato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</b></p>	<p>euro 48,00</p>	<p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:</p> <p>a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:</p>				
---	---	-------------------	---	--	--	--	--

1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;	euro 16,00			
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;	euro 80,00			
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:	euro 16,00			
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	euro 16,00			
c) per ogni istanza di annotazione				
d) per istanze diverse dalle precedenti				

#### Articolo della tariffa 2

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si			1. Carta bollata, marche o bollo a punzone	In questo articolo sono comprese: a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali, b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai

<p>documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.</p> <p>2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.</p> <p>2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 16,00</p> <p>2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che</p>
--	-------------------	--	---

					lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 16,00;  <b>2-quater. Dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</b>
--	--	--	--	--	---

### Articolo della tariffa 3

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione			1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, <b>agli Uffici dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane</b> , l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.  2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte	1. NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 20 GIUGNO 1996, N. 323, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 425  2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, a n c h e con

<p>alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio</p>	<p>euro 16,00</p>	<p>per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti</p>	<p>sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta.</p> <p>3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.</p> <p>4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma (<b>articolo 7</b>, secondo comma, della predetta legge).</p>
---	-------------------	---	---

<p>1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162</p> <p>2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e</p>	<p>euro 16,00</p>			<p>1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante</p>	<p>5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.</p>
--	-------------------	--	--	---	--

<p>automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio</p> <p>2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1-bis:</p> <p>2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'<b>articolo 1</b>, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione: 1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>versamento alle conservatorie medesime.</p> <p>1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente <b>Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica</p>	<p>1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità.</p> <p>1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'<b>articolo 1</b>, comma 1-bis.</p>
	<p>euro 59,00</p>			

<p>voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'<b>articolo</b> 2678 del codice civile: 2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari</p>	<p>euro 108,00</p> <p>euro 15,00</p>			
--	--------------------------------------	--	--	--

Articolo della tariffa 4

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Proporzionali	Modo di pagamento	Note
	Fisse				
<p>1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne</p>				<p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, <b>dagli Uffici dell' Agenzia delle entrate, o dell' Agenzia delle dogane</b>, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi</p>	<p>1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale</p> <p>2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o</p>

<p>abbiano fatto richiesta: per ogni foglio</p> <p>1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato</p> <p>1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati</p>	<p>Euro 16,00</p>			<p>l'intestatario ne ha perduto il possesso;</p> <p>b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;</p> <p>c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;</p> <p>d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;</p> <p>e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.</p>
		<p>1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato</p>	<p>1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti</p>	
	<p>euro 85,00</p>	<p>1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via</p>	<p>1-ter. L'imposta di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta</p>	

<p>informatizzate degli <b>Uffici dell'Agenzia delle entrate</b>, attestazioni di conformità</p> <p>1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta:</p> <p>2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio</p> <p>3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio</p>	<p>euro 28,00</p> <p>euro 16,00</p> <p>euro 16,00</p> <p>euro 16,00</p>	<p>telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente <b>Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p> <p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p>	<p>dovuta per la richiesta stessa.</p> <p>5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento</p>
---	---	--	---

Articolo della tariffa 5

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni:-per ogni foglio	euro 16,00		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

Articolo della tariffa 6

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Cambiali: a) emesse e pagabili nello Stato b) emesse nello Stato e pagabili all' estero		12 per mille 9 per mille	1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta  2. <b>Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al	1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento. 2. Resta fermo <b>l'articolo 105</b> della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699 3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all' imposta propria della

<p>2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141</p>		<p>11 per mille</p>	<p>bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrari e per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.</p>	<p>cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all' imposta prevista dall' articolo 2.</p> <p>3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d' Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 52 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</p>
<p>3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni</p>		<p>0,1 per mille</p>		<p>4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell'articolo 1 del regio decreto legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell' importo,</p>

				<p>nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli <b>Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici dell'Agenzia delle entrate insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da</p>
--	--	--	--	---

<p>4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie</p>		0,1 per mille		<p>quello della copertura dell'esportazione</p> <p>5. Se le cambiali sono acquistate dall' impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall' istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.</p>
<p>5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29-7-1927, numero 1509, convertito dalla legge 5-7-1928, numero 1760, e successive modificazioni e da</p>		0,1 per mille	<p>1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.</p> <p>2. <b>Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al</p>	

<p>altre disposizioni legislative in materia</p> <p>6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601</p> <p>7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia: a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;</p>		<p>0,1 per mille</p>	<p>bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti</p>	<p>6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di</p>
---	--	----------------------	--	---

<p>b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h) della stessa legge</p> <p>8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (<b>articolo 2</b> della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, <b>articolo 1</b> della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796)</p>		0,1 per mille	<p>1. Come al punto 1.</p>	<p>credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.</p> <p>1. Come al punto 1.</p>
---	--	---------------	----------------------------	--

Articolo della tariffa 7

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
7. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili			1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.	<p>1. Come all'art. 6.2.</p> <p>2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette</p>

<p>relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.</p>	<p>Le stesse imposte stabilite per le cambiali</p>	<p>2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'<b>Ufficio dell' Agenzia delle entrate</b>, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.</p>	<p>all'imposta fissa di cui <b>all'articolo 2</b>. 3. All'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondersi mediante marche sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.</p>
--	--	--	---

Articolo della tariffa 8

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191.

Articolo della tariffa 9

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Assegni bancari: a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all' <b>articolo</b> 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; text-align: center;">euro 0,258</div>	<p>1. Marche da bollo e bollo a punzone  2. Come <b>all'articolo 5</b></p>	<p>Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.</p>

<p>nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione</p>	<p>Le stesse imposte stabilite per le cambiali</p>	<p>2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione. 3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l' imposta e' dovuta all' atto della loro negoziazione presso l' azienda o l' istituto di credito che per prima li negozia.</p>
---	--	---

Articolo della tariffa 10

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
<p>1. Assegni circolari: a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:</p>	<p>Fisse</p>	<p>Proporzionali</p>	<p>1. Versamento all' ufficio dell' Agenzia delle entrate</p>	<p>1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza.</p>
		<p>6 per mille per ogni anno</p>		

<p>b) emessi in difformità del regio decreto 21-12-1933, n. 1736;</p>	<p>Le stesse imposte stabilite per le cambiali</p> <table border="1" data-bbox="1125 1344 1233 1695"> <tr> <td data-bbox="1125 1512 1233 1695"></td> <td data-bbox="1125 1344 1233 1512">4 per mille per ogni anno</td> </tr> </table>		4 per mille per ogni anno	<p>2. Come <b>all'articolo 5</b></p>	<p>2. L' imposta deve essere liquidata sull' ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al <b>competente Ufficio dell' Agenzia delle entrate</b> entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.</p> <p>3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi <b>all' Ufficio dell' Agenzia delle entrate</b> del distretto in cui si trova la sede principale.</p>
	4 per mille per ogni anno				
<p>2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia</p>		<p>1. Versamento all' ufficio dell' Agenzia delle entrate</p>	<p>1. L' imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L' imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e</p>		

			<p>delle fedeli di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.</p> <p>2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.</p> <p>3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedeli di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.</p> <p>4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.</p>
--	--	--	---

Articolo della tariffa 11

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265

Articolo della tariffa 12

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537

Articolo della tariffa 13

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditalamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare</p>	euro 2,00		<p>1. Marche o bollo a punzone</p> <p>2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli <b>Uffici dell'Agenzia delle entrate, o dell'Agenzia delle dogane</b>, l'imposta è riscossa dagli Uffici stessi</p>	<p>1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.</p> <p>2. L'imposta non è dovuta:</p> <p>a) quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;</p> <p>b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;</p> <p>c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori</p>

<p>2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditalmento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera euro 77,47: per ogni esemplare</p>	<p>euro 2,00</p>		<p>1. Marche o bollo a punzone.</p>	<p>bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.</p> <p>1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.</p>
<p>2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica</p>	<p>euro 34,20 euro 100,00</p>			<p>3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di</p>

				<p>giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.</p> <p>3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonché quella relativa alle cripto-attività di cui <b>all'articolo 85, comma 1, lett. i) del testo unico imposte sui redditi</b>, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del</p>
--	--	--	--	--

<p>rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio.</p>	<p>Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi</p>			
--	---	--	--	--

<p>2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a crypto-attività di cui <b>all'articolo 89, comma 1, lettera h) del testo unico imposte sui redditi</b></p> <p>L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui</p>		<p>1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014</p>		<p>emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.</p>
--	--	---	--	--



	euro 4,65 euro 6,80			
--	------------------------	--	--	--

Articolo della tariffa 15

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191

Articolo della tariffa

16

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Libri e registri:</p> <p>a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine.</p>	euro 16,00		<p>1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.</p> <p>2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'<b>Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.</p>	<p>1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.</p>

<p>b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'<b>articolo 2678</b> del Codice civile: per ogni formalità</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>3. Alla conservatoria dei registri immobiliari</p>	<p>2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi. 2-bis. Se i libri di cui all' articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma <b>dell'articolo 23 della tariffa, allegato 3</b>, l'imposta è maggiorata di euro 16,00</p> <p>2-bis. Se i libri di cui all' articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma <b>dell'articolo 23 della tariffa,</b></p>
--	-------------------	--	---	--



Articolo della tariffa 19

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali	euro 16,00		Carta bollata, marche o bollo a punzone	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Articolo della tariffa 20

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrari: per ogni foglio	euro 16,00		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle</b>	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma <b>dell'articolo 83 del</b> codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel

			<p><b>entrate</b> di Roma nelle misure di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) davanti al giudice di pace euro 46,48;</li> <li>2) davanti al Tribunale: a) per i procedimenti di cognizione: euro 54,23; b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare: euro 123,95; di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera 2.582,28 euro: 61,97;</li> <li>3) davanti alla Corte di appello: euro 46,48;</li> <li>4) davanti alla Corte di cassazione: euro 30,99;</li> <li>5) per i procedimenti speciali euro 30,99;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di 92,96 euro, con le modalità di cui al comma 2.</li> <li>4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei</li> </ol>	<p>fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.</li> <li>5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui <b>all'articolo</b> 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.</li> <li>6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione</li> </ol>
--	--	--	--	--

			<p>procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.</p> <p>5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.</p> <p>6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (articolo 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.</p>	<p>progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.</p>
--	--	--	---	--

<p>1bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle <b>Corti di giustizia tributaria</b>: per ciascun atto.</p>	<p>euro 24,00</p>		<p>7. La tassa di iscrizione a ruolo (<b>articolo 3</b> della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.</p>	<p>1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.</p>
<p>2. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.</p> <p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone</p>	<p>1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.</p>
<p>3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui <b>all'articolo 825</b> del codice di procedura civile</p>	<p>euro 54,00</p>		<p>1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p>	<p>1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.</p>

Articolo della tariffa 21

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:</p> <p>a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio</p> <p>b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio</p> <p>2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio</p>	<p>euro 16,00</p> <p>euro 16,00</p> <p>euro 16,00</p>		<p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p> <p>2. All'ufficio dell'Agenzia delle entrate</p> <p>N.d.r.: l'articolo 21 deve intendersi superato dall'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002 che prevede la non applicabilità dell'imposta di bollo per gli atti e i provvedimenti del processo penale</p> <p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p>	<p>1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.</p>

Parte II

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso

Articolo della tariffa 21

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio	euro 16,00		1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche	1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

Articolo della tariffa 22

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i			1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.	

depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta	euro 16,00			
2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento	euro 16,00			

#### Articolo della tariffa 23

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all' <b>articolo</b> 1341 del codice civile: per ogni foglio o esemplare 1. All'ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.	euro 16,00		1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.	1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

#### Articolo della tariffa 24

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli			1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.	1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che

<p>o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare</p>	<p>euro 16,00</p>			<p>presso il competente <b>Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.</p>
---	-------------------	--	--	---

Articolo della tariffa 25

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare	euro 16,00		1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche	

Articolo della tariffa 26

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		

<p>1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche</p>	
--	-------------------	--	---	--

Articolo della tariffa 27

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare</p>	<p>euro 0,52</p>		<p>1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.</p>	

Articolo della tariffa 28

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Titoli di credito provenienti dall'estero:</p> <p>a) abrogato</p> <p>b) cambiali</p> <p>c) cambiali e titoli equivalenti, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui</p>	<p>Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato.</p>	<p>All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.</p> <p>2. Marche per cambiali da annullarsi dagli <b>Uffici dell'Agenzia delle entrate</b> o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.</p>		

all' <b>articolo</b> 15, lettere g) e h), della stessa legge:	0,1 per mille		
---	---------------	--	--

Articolo della tariffa 29

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
30. Atti diversi da quelli indicati nell' <b>articolo</b> 29 documenti e registri provenienti dall' estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all' imposta Quando l' imposta e' commisurata al valore dell' atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell' imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.		Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato.	1. All' Ufficio dell' Agenzia delle entrate o con marche.	1. Quando l' imposta e' commisurata al valore dell' atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell' imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Articolo della tariffa 30

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare	euro 16,00		1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.	

Articolo della tariffa 31

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto	euro 16,00		1. All'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o con marche.	





